



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

3/2022

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clic aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

DIRITTO PENALE E VIOLENZA DI GENERE DERECHO PENAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW	Violenza domestica e legittima difesa <i>Violencia doméstica y legítima defensa</i> <i>Domestic Violence and Self-Defence</i> Claudia Pecorella	1
	Giustizia egualitaria e cultura della colpevolezza: la sanzione del «motivo di genere» nel diritto penale cileno <i>Justicia igualitaria y cultura de la culpabilidad: la sanción de la «razón de género» en el Derecho penal chileno</i> <i>Egalitarian Justice and the Culture of Culpability: Punishing «Gender-Bias» in the Chilean Criminal Law</i> Andrea Perin	17
	The Impact of International Human Rights Law on National Policies to Combat Domestic and Sexual Violence Against Women <i>L'impatto del diritto internazionale dei diritti umani sulle politiche di contrasto alla violenza contro le donne</i> <i>El impacto del derecho internacional de los derechos humanos en las políticas para combatir la violencia contra las mujeres</i> Sofia Braschi	46
	Profili penali della c.d. violenza ostetrica <i>Aspectos penales de la denominada «violencia obstétrica»</i> <i>Criminal Profiles of the So-Called Obstetric Violence</i> Marina Di Lello Finuoli	64
QUESTIONI DI PARTE SPECIALE TEMAS DE PARTE ESPECIAL SPECIAL PART TOPICS	Corruzione in atti giudiziari e testimoni. Una revisione critica <i>Cobeco en causas judiciales y testigos. Una revisión crítica</i> <i>Bribery in Judicial Proceedings and Witnesses. A Critical Review</i> Francesco Centonze, Pierpaolo Astorina Marino	88
	Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990: alla ricerca di un'interpretazione tassativizzante <i>Tráfico de drogas de menor gravedad conforme con arreglo al apartado 5 del artículo 73 del D.P.R. 309/1990: en busca de certeza jurídica</i> <i>Minor Drug Trafficking Pursuant to Art. 73, Para. 5, D.P.R. 309/1990: Looking for Legal Certainty</i> Arianna Lancia, Flavia Pacella	108

NOTE A SENTENZA

COMENTARIOS DE
JURISPRUDENCIA

NOTES ON JUDGEMENTS

La Sentenza d'appello sulla trattativa Stato-Mafia 133

La sentencia de apelación sobre la negociación entre el Estado y la mafia

The Appeal Judgment on the Mafia-State Negotiations

Giuseppe Amarelli

**La causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità
del fatto è compatibile con il reato continuato** 154

La causa de exclusión de la punibilidad por especial tenuidad del hecho

es compatible con el delito continuado

De Minimis Defence Applies Also in Case of Plurality of Interrelated Offences

Alberto Aimi

**Le Sezioni unite sui mezzi d'impugnazione delle misure di sicurezza
in caso di condanna nel giudizio abbreviato** 161

Las Secciones Unidas sobre los recursos procesales en contra de las medidas

de seguridad en el caso de una condena en un juicio abreviado

*The Joint Chambers of the Supreme Court on the Appellate Remedies Against
the Security Measures in Case of Conviction Issued in the "Giudizio Abbreviato"*

Valentina Vasta

IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN...

THE FOCUS ON...

**Cooperative Compliance Measures to Prevent Organised Crime Infiltrations
and the Protection of the EU's Financial Interests** 174

La protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea e gli strumenti

di cooperative compliance per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata

La protección de los intereses financieros de la Unión Europea y los instrumentos

de cooperative compliance para prevenir la infiltración del crimen organizado

Emanuele Birritteri, Elisabetta Tati

L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra 195

El arte del terror: degradar la cultura para financiar la guerra

The Art of Terror: Degrading Culture for Financing War

Angelo Giraldi, Pietro Sorbello

Il paradigma del <i>ne bis in idem</i> tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e <i>overlapping protection</i> <i>El paradigma del ne bis in idem entre proporcionalidad absorbente, concepción procesal renovada y protección solapada</i> <i>The Ne Bis in Idem Paradigm in the Context of Absorbing Proportionality, Renewed Procedural Conception and Overlapping Protection</i> Jacopo Della Valentina	219
Il divieto di <i>reformatio in peius</i> tra incertezze dogmatiche e letture restrittive <i>La prohibición de reformatio in peius entre incertidumbre dogmática y aproximaciones restrictivas</i> <i>The Prohibition of Reformatio in Peius Between Dogmatic Uncertainties and Restrictive Case Law</i> Francesco Lazzarini	240

QUESTIONI DI PARTE SPECIALE

TEMAS DE PARTE ESPECIAL

SPECIAL PART TOPICS

88 **Corruzione in atti giudiziari e testimoni. Una revisione critica**

Cobhecho en causas judiciales y testigos. Una revisión crítica

Bribery in Judicial Proceedings and Witnesses. A Critical Review

Francesco Centonze, Pierpaolo Astorina Marino

108 **Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990:**

alla ricerca di un'interpretazione tassativizzante

*Tráfico de drogas de menor gravedad conforme con arreglo al apartado 5 del artículo 73 del D.P.R. 309/1990: en busca de
jurídica*

Minor Drug Trafficking Pursuant to Art. 73, Para. 5, D.P.R. 309/1990:

Looking for Legal Certainty

Arianna Lancia, Flavia Pacella

Corruzione in atti giudiziari e testimoni. Una revisione critica*

Cobhecho en causas judiciales y testigos. Una revisión crítica

Bribery in Judicial Proceedings and Witnesses. A Critical Review

FRANCESCO CENTONZE
Professore ordinario di Diritto penale
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
francesco.centonze@unicatt.it

PIERPAOLO ASTORINA MARINO
Ricercatore in Diritto penale
presso l'Università degli Studi di Bergamo
pierpaolo.astorinamarino@unibg.it

CORRUZIONE,
TESTIMONIANZA

CORRUPCIÓN,
TESTIMONIO

CORRUPTION,
TESTIMONY/WITNESS STATEMENT

ABSTRACTS

Il contributo affronta la questione della configurabilità della corruzione in atti giudiziari del testimone, sottoponendo a revisione critica il dominante orientamento giurisprudenziale secondo cui il soggetto chiamato a testimoniare sarebbe un pubblico ufficiale in quanto tale da annoverarsi tra i soggetti attivi del delitto di cui all'art. 319-ter c.p. Attraverso l'analisi dei presupposti e delle implicazioni sistematiche e politico criminali di questa interpretazione giurisprudenziale, nonché mediante un confronto comparatistico con alcuni ordinamenti ritenuti di particolare interesse, gli Autori giungono a ritenere radicalmente insostenibile la posizione della Suprema Corte, senza che ciò crei vuoti di tutela attesa la riconducibilità dell'ipotesi del testimone "corrotto" ad altre fattispecie previste dal sistema.

El artículo aborda la cuestión de la configuración del delito de cohecho del testigo en causas judiciales, sometiendo a una revisión crítica la orientación jurisprudencial dominante, según la cual la persona llamada a ser testigo calificaría como un funcionario público y, como tal, estaría incluida entre los sujetos activos del delito tipificado por el art. 319-ter del código penal. A través del análisis de los presupuestos y de las implicaciones sistemáticas y de política criminal asociadas a esta interpretación jurisprudencial, así como a través de un análisis comparado con otros sistemas jurídicos considerados de particular interés, los autores llegan a la conclusión de que la posición de la Corte Suprema es insostenible. Lo anterior, en opinión de los autores, no crearía lagunas de punibilidad, pues el caso del testigo corrupto puede configurar otros tipos penales previstos por el sistema penal.

The paper focuses on witnesses' bribery in judicial proceedings, critically reviewing the dominant case-law according to which the person called to testify is a public official and therefore he/she has to be included among the active subjects of the criminal offence provided for by Article 319-ter of the Italian Criminal Code. Through an analysis of the prerequisites and of the implications of this case-law and through a comparison with some foreign legal systems, the authors come to the conclusion that the Supreme Court's position is untenable since the hypothesis of the "bribed witness" can be traced back to other criminal offences provided by the legal system.

* Il lavoro è frutto di una riflessione e di una elaborazione comune degli Autori. Sono tuttavia da attribuire a Francesco Centonze i paragrafi 2, 4, 6, 8, mentre a Pierpaolo Astorina Marino i paragrafi 1, 3, 5, 7.

SOMMARIO

1. Il problema della configurabilità della corruzione in atti giudiziari del testimone. – 2. Prima questione: il testimone è un pubblico ufficiale? – 3. Seconda questione: il testimone rientra tra i soggetti attivi della corruzione giudiziaria? – 4. Terza questione: la deposizione come unico momento di (eventuale) rilevanza pubblicistica della testimonianza. – 5. (...segue) Il rapporto tra corruzione in atti giudiziari e intralcio alla giustizia. – 6. L'insostenibile "creatività" della corruzione in atti giudiziari del testimone. – 7. Uno sguardo comparatistico ai sistemi tedesco, francese e statunitense. – 8. Conclusioni.

1.

Il problema della configurabilità della corruzione in atti giudiziari del testimone.

La Suprema Corte ha assunto rispetto alla configurabilità della corruzione in atti giudiziari del testimone posizioni monolitiche e inflessibili, nonostante l'estrema complessità dei relativi problemi interpretativi e del profondo impatto nella prassi applicativa.

Per i giudici di legittimità, il testimone, in quanto «contribuisce, con la propria deposizione, alla formazione del convincimento del giudice [...]», sarebbe a tutti gli effetti un pubblico ufficiale e acquisirebbe tale qualifica al momento della citazione, «[...] conservandola anche successivamente alla sua audizione, sino alla definizione del processo [...]»¹.

Egli sarebbe poi annoverabile fra i soggetti attivi del reato di corruzione in atti giudiziari, posto che «ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-ter c.p., è "atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale»².

Possiamo anticiparlo: si tratta di assunti che, alla luce del sistema normativo, mostrano una debolezza insostenibile e creano aporie logiche che risultano insanabili.

Procederemo rispondendo innanzitutto a tre quesiti, premettendo che nell'analisi che segue ci riferiremo soprattutto alla figura paradigmatica del testimone nel processo penale, sebbene le medesime argomentazioni e conclusioni possano estendersi al testimone nel processo civile.

In primo luogo, analizzando la nozione di pubblico ufficiale accolta dal nostro ordinamento, ci chiederemo se il testimone possa essere considerato, già in astratto, un pubblico ufficiale e concluderemo contro la qualifica pubblicistica in capo al testimone (*infra* § 2).

Assumendo di dare risposta positiva a tale prima domanda, sarà poi necessario chiedersi se – secondo quesito – il testimone in quanto tale possa essere annoverato tra i soggetti attivi del delitto di corruzione in atti giudiziari *ex* 319-ter c.p. Non tutti i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali possono rispondere di tale fattispecie: si tratta piuttosto di guardare alla *ratio* e alla struttura della norma, oltre che al sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia nel suo complesso. Da questo punto di vista, sosteneremo che l'inclusione del testimone tra i soggetti attivi del delitto di corruzione in atti giudiziari finirebbe per rappresentare un'illegittima estensione della fattispecie incriminatrice e sarebbe inoltre in contrasto con il sistema dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (*infra* § 3).

Ipotizzando infine di ritenere il testimone un pubblico ufficiale e l'eventuale *pactum sceleris* di questi una corruzione ai sensi dell'art. 319-ter c.p., ci si dovrà porre il problema di quale sia il momento a partire dal quale il soggetto chiamato a deporre risponda di corruzione in atti giudiziari. A questo terzo quesito si risponderà sostenendo che questo momento coincide con quello della effettiva deposizione in aula e ciò sia alla luce dello statuto normativo della testimonianza (*infra* § 4), sia alla luce dei rapporti tra il 319-ter e la fattispecie di intralcio alla giustizia (*infra* § 5).

Anche così delimitata dal punto di vista temporale, tuttavia, la corruzione in atti giudiziari del testimone appare una fattispecie problematica e insostenibilmente "creativa" che produce paradossi e corto circuiti logici impossibili da dipanare (*infra* § 6).

Un contributo a questa riflessione potrà venire, infine, da uno sguardo comparatistico, per comprendere quali siano le reali necessità di tutela e come vengano "gestite" in altri sistemi quali Stati Uniti, Francia e Germania (*infra* § 7).

¹ Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 44896.

² Si tratta di un orientamento fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Cass. pen. Sez. Un., 21 aprile 2010, n. 15208.

Anticipiamo le conclusioni: l'interpretazione giurisprudenziale appare da ripensare perché il sistema normativo può "reggere", logicamente e teleologicamente, solo escludendo la rilevanza, *ex art. 319 ter c.p.*, della corruzione del testimone. Altri delitti appositamente destinati a tale scopo coprono le condivisibili esigenze di tutela penalistica (*infra* § 8).

2.

Primo quesito: il testimone è un pubblico ufficiale?

La Suprema Corte non ha dubbi: al testimone deve «riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., comma 1»³ poiché con la propria deposizione collabora all'esercizio della pubblica funzione giudiziaria.

Questa era, del resto, la posizione della giurisprudenza di legittimità già prima della riforma dell'art. 357 c.p.⁴, sebbene sia opportuno precisare che tali pronunce consideravano il testimone pubblico ufficiale al fine di annoverare quest'ultimo tra i soggetti passivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, così da apprestare *in suo favore* una maggiore tutela⁵.

A seguito della novella del 1990, l'orientamento interpretativo della Suprema Corte non è mutato, seppur nella diversa prospettiva di estendere al testimone l'applicabilità delle fattispecie di reato proprie dei pubblici ufficiali: il testimone è un pubblico ufficiale dal momento che «contribuisce, con la propria deposizione, alla formazione del convincimento del giudice [...]»⁶, partecipando così all'esercizio della pubblica funzione giudiziaria.

Una parte della dottrina condivide questa impostazione⁷.

Per fondare l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale in capo al testimone, si chiama in causa la svolta impressa dal legislatore nell'abbandonare la visione autoritativa della pubblica amministrazione che caratterizzava il codice del 1930⁸.

Alla luce di ciò, l'esercizio di una funzione pubblica, elemento caratterizzante la nozione di pubblico ufficiale, non deve implicare necessariamente l'attribuzione a quest'ultimo di poteri derivanti dall'autorità statale. Viceversa, il carattere pubblico della qualifica deriva esclusivamente dalla natura della funzione concretamente svolta⁹: se tale funzione è pubblica, il soggetto che la svolge deve qualificarsi come pubblico ufficiale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di impiego con lo Stato e, soprattutto, indipendentemente dall'attribuzione al soggetto di una frazione del pubblico potere¹⁰.

Traslando questi risultati, di per sé condivisibili, sulla «funzione giudiziaria», si afferma che a essa parteciperebbero sia gli ausiliari del giudice e del p.m. – come i cancellieri, i segretari e gli ufficiali giudiziari – sia una serie di soggetti che ricoprono un ruolo essenziale per il corretto esercizio della funzione giurisdizionale come periti, consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero, interpreti e, appunto, testimoni.

In forza di tali premesse, questa parte degli studiosi considera il testimone un pubblico ufficiale sottolineandone il ruolo essenziale nella formazione della decisione giudiziale. Secondo tale impostazione, il testimone «partecipa al momento decisionale e vi si inserisce in posizione di assoluta insostituibilità»¹¹, posto che le ricostruzioni dei fatti da questo fornite sono finalizzate a colmare l'ignoranza del giudice sull'oggetto da provare nel procedimento¹².

Di conseguenza, la «loro indispensabilità per un corretto espletamento della funzione giudiziaria» costituisce il fondamento dell'assimilazione ai pubblici ufficiali del testimone, facendo egli parte del novero dei «soggetti che prestano la loro essenziale collaborazione nel

³ Cass. pen., sez. un., 21 aprile 2010, n. 15208, in cui si richiamano Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n. 6274, P.M. in proc. Chianese; sez. I, 13 marzo 2003, n. 17011, P.M. in proc. Cotrufo e altri; sez. I, 26 novembre 2002, Catalano; sez. I, 16 febbraio 2001, n. 15542, Pelini ed altri; sez. VI, 10 maggio 1996, n. 6406, Arcuri; sez. VI, 12 maggio 1993, n. 8245, Tedesco.

⁴ Cfr. Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 1955; Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 1959; Cass. pen., sez. V, 27 giugno 1968; Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 1971.

⁵ Non si rilevano precedenti giurisprudenziali, coevi a quelli citati nella nota precedente, che abbiano considerato il testimone soggetto attivo dei reati propri dei pubblici ufficiali.

⁶ Cass. pen., sez. VI, 06 giugno 2019, n. 44896.

⁷ Sul punto cfr. BENUSI (2015), pp. 990-991; BEVILACQUA (2003), p. 111; PAGLIARO e PARODI GIUSINO (2008), p. 15.

⁸ Cfr. SEMINARA (2017a), p. 1007. In senso conforme, v. RAMACCI (1993), pp. 333 ss.

⁹ In tal senso, v. FIORELLA (1992), pp. 566-567.

¹⁰ Cfr. PIZZIMENTI (2006), pp. 320-321.

¹¹ SEVERINO DI BENEDETTO (1983), pp. 243-244.

¹² Sottolinea tale profilo, seppur in un'ottica diversa rispetto a quella del riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale in capo al testimone, DOSI (1974), pp. 83 ss.

processo (civile o penale)»¹³.

La questione in realtà è tutt'altro che pacifica.

Prendiamo le mosse da principi ormai condivisi, ossia la natura oggettiva delle definizioni di cui all'art. 357 c.p., dopo la l. 26 aprile 1990, n. 86¹⁴: la norma fa esclusivo riferimento all'«*esercizio*» delle funzioni *ivi* richiamate (a differenza di quanto faceva la disciplina previgente che aveva il suo baricentro nell'appartenenza del soggetto all'Ente pubblico). La verifica dell'esercizio da parte del soggetto della pubblica funzione non deve essere effettuata prendendo a esame la natura dell'attività complessivamente svolta, bensì avendo riguardo alla normativa che disciplina quella precisa attività nel cui ambito è stato commesso il reato¹⁵.

A differenza che per la funzione amministrativa, il legislatore ha ritenuto superfluo qualsiasi ulteriore riferimento alla funzione legislativa o giudiziaria, sul presupposto che tali nozioni non pongano particolari problemi interpretativi.

Scelta, tuttavia, ottimistica: come il caso del testimone dimostra.

E infatti un gruppo di autorevoli studiosi nega radicalmente la possibilità di considerare il testimone un pubblico ufficiale¹⁶, rilevando innanzitutto l'assenza di «poteri» in capo a tale soggetto, che, piuttosto, nell'ordinamento processuale è esclusivamente sottoposto a obblighi. Di conseguenza, essendo l'attribuzione di una frazione del pubblico potere elemento caratterizzante l'esercizio della pubblica funzione, mancherebbe nel testimone il presupposto per l'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale. Del resto, chiosa Seminara, se «del suo ufficio egli può abusare solo commettendo... falsa testimonianza [...]» il testimone «non può rendersi soggetto attivo di nessun delitto proprio dei pubblici ufficiali»¹⁷.

Risulta allora robusta la tesi secondo la quale «chi è gravato dall'obbligo testimoniale [...] non sembra compiere alcun atto tipico del potere giudiziario né la sua attività si pone come presupposto o come necessario completamento dell'esercizio di quel potere. Egli risulta piuttosto subirlo, dovendo sottostare alla posizione, legalmente stabilita, di supremazia di chi lo cita e di chi lo escute, pena altrimenti l'assoggettamento alle sanzioni di cui all'art. 133 c.p.p. (accompagnamento coattivo e relativa sanzione pecuniaria) e, ovviamente, di cui all'art. 372 c.p. Né, d'altro canto, potrebbe fondatamente ritenersi che il teste svolga una pubblica funzione amministrativa *ex* art. 357, comma 2 c.p., perché, essendo tenuto soltanto alla narrazione dei fatti di cui è a conoscenza, non può certo dirsi investito di poteri autoritativi o certificativi né dalla funzione di formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione»¹⁸.

¹³ Così – sia pure, come vedremo, nella sola ottica di estendere la tutela al testimone rispetto a fattispecie in cui egli sia persona offesa – ROMANO M. (2015), p. 347, da cui è tratta anche la citazione precedente.

¹⁴ L'art. 357 c.p. viene considerato sostanzialmente una norma di interpretazione autentica da RAMACCI (1993), p. 327. Cfr., tra i molti, BENUSSI (2015), p. 973; BEVILACQUA (2003), p. 100; FIANDACA e MUSCO (2013), p. 171.

¹⁵ Come sottolineato, tra i moltissimi, da BENUSSI (2015), p. 973: «[...] il legislatore ha voluto espressamente aderire al criterio oggettivo delle qualifiche pubblicistiche sganciandole da ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, previsto nel testo precedente. Ciò comporta [...] che occorre verificare in concreto se la mansione esercitata dall'agente ed oggettivamente considerata presenti o meno i connotati della pubblica funzione [...]». L'Autore conclude precisando che «[...] la verifica dell'esercizio della pubblica funzione deve essere fatta prendendo in esame non già la natura dell'attività dell'ente pubblico vista nel suo complesso bensì nei suoi singoli momenti e, in particolare, con riferimento alla normativa che regola quella parte di attività nel cui ambito è stato commesso il fatto di reato». Per un approfondimento sulla portata innovativa della riforma del 1990 e sui suoi limiti cfr. MANES (2010), pp. 65 ss. e, per la distinzione per fasi dell'attività, pp. 99 ss.

¹⁶ Già in relazione alla precedente formulazione dell'art. 357 c.p. MELLI (1971), pp. 1055 ss.; MELLI (1972), pp. 771 ss. riteneva priva di qualsiasi fondamento argomentativo la tesi secondo cui il testimone è da considerarsi pubblico ufficiale. Anche MANZINI (1982), pp. 36 ss. esprime dubbi circa la riconducibilità del testimone nel novero dei pubblici ufficiali.

¹⁷ SEMINARA (1993), pp. 973-974, nt. 39.

¹⁸ BELLAGAMBA (2017), p. 134. In senso conforme, v. MARRA (2010), pp. 1059-1061. Giunge a medesime conclusioni, seppur con argomentazioni leggermente differenti, MANGINI (2013), pp. 82-86. Secondo l'Autore, infatti, «[...] suscita perplessità la configurabilità della corruzione in atti giudiziari in capo al testimone prezzolato, che renda una falsa testimonianza, essendo questa soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale potrebbe anche non tenerne conto nella decisione finale. Ne consegue che la «falsa testimonianza» se, da un lato, non può essere considerata come un evento per così dire patologico, disfunzionale, all'interno del processo, dall'altro non incide sul «metodo» con il quale si perviene alla promanazione dell'atto giurisdizionale, che, nonostante la falsità del testimone, potrebbe sempre considerarsi corretto e imparziale. Ciò pare coerente con l'osservazione per la quale, a differenza del perito, che, pur essendo un privato cittadino, agisce quale *longa manus* del giudice, il testimone non può essere gravato di un dovere di imparzialità e di terzietà, ma solo di un dovere di verità, la cui inosservanza viene punita con la fattispecie ad hoc di cui all'art. 372 c.p. In secondo luogo, non tutte le attività svolte da soggetti che rivestono un ruolo istituzionale in ambito processuale possono assumere rilevanza ai sensi dell'art. 319-ter. Infatti, alla luce di un criterio oggettivo-funzionale, andrebbe valutato, caso per caso, se tali attività costituiscano esercizio della funzione giudiziaria, poiché concorrono alla formazione della volontà dell'autorità giurisdizionale, ovvero si esauriscano in un'attività di carattere amministrativo». Altri autori ritengono che l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al testimone risulterebbe un'inutile superfetazione, posto che «il munus di testimone è già penalmente disciplinato da una serie di disposizioni specifiche previste nel titolo III del libro II, volte a garantire il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia dalle aggressioni legate allo scorretto esercizio dell'ufficio di testimone che, a ben vedere, sembrano costituire un vero e proprio sistema chiuso di tutela. In effetti, la mancata comparizione in udienza del testimone in assenza di un legittimo impedimento non comporta la punibilità ai sensi dell'art. 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio), bensì l'applicazione della specifica

Le affermazioni volte a sostenere la qualifica pubblicistica in capo al testimone sembrano poi non tener conto dell'eterogeneità (normativa) di questa figura rispetto alle altre cui lo si accomuna.

Infatti, tralasciando giudici e pubblici ministeri, da un lato, i cancellieri e i segretari appartengono, ai sensi dell'art. 4, co. 3, r.d. n. 12 del 1941, all'ordine giudiziario¹⁹, dall'altro lato i periti, i consulenti tecnici (nel processo civile) e gli interpreti sono direttamente nominati dal giudice o, per quanto riguarda i consulenti tecnici, dal pubblico ministero²⁰.

Il testimone, invece, è a tutti gli effetti un soggetto privato: egli non solo non appartiene all'ordine giudiziario, ma soprattutto su di lui non grava alcun dovere di imparzialità – si pensi al caso del testimone-persona offesa – e non può certo considerarsi “nominato” dal giudice o dal pubblico ministero.

Il testimone, semmai, una volta citato, e non a caso indipendentemente dalla sua volontà, è soggetto esclusivamente a una serie di obblighi (cfr. *infra* § 4), corredati dalle relative sanzioni, funzionali a garantire la sua effettiva escussione e la veridicità di quanto dichiarato.

Ci sembra, in definitiva, che la tesi giurisprudenziale sovrapponga due concetti diversi tra loro: l'esercizio della funzione giudiziaria, che fonda in generale la qualifica ai sensi dell'art. 357 c.p., e il contributo «alla formazione del convincimento del giudice [...]»²¹, che determina la “collaborazione” alla pubblica funzione giudiziaria.

Ebbene, così come accade rispetto alla funzione amministrativa, un conto è che un soggetto privato sia investito di un segmento di pubblica funzione in virtù di una disciplina normativa che gli assegni compiti e doveri che caratterizzano come pubblica la sua attività *ex* art. 357, comma 2, c.p.; ben altro scenario, invece, quando un privato collabora, magari in virtù di uno specifico obbligo, alla pubblica funzione. Solo nel primo caso, avremo una “pubblicizzazione” dell'attività del privato, mentre nel secondo, al limite, la sottoposizione a obblighi in certi casi penalmente sanzionati.

Si pensi, in questo senso, a tutte quelle ipotesi in cui il privato è chiamato a fornire un contributo all'attività istruttoria della pubblica amministrazione: casi che, se il privato non adempie all'obbligo di verità, sfociano regolarmente nel delitto di falsità ideologica commesso dal privato, ma che non determinano l'insorgere di alcuna qualifica pubblicistica²².

In breve: un conto è la natura e la rilevanza pubblicistica dell'atto; un altro è la qualifica soggettiva di chi lo compie, che ben può restare privatistica.

Questo sembra essere il caso del testimone, la cui disciplina normativa ha caratteristiche che mal si conciliano con il carattere essenziale della nozione di pubblico ufficiale: l'esercizio di una porzione della funzione giurisdizionale, cui egli si limita a prestare, se richiesto, la propria collaborazione.

disciplina prevista dall'art. 133 c.p.p.; la falsa testimonianza poi è disciplinata dall'art. 372 c.p.; la subornazione del testimone è disciplinata dall'art. 377 c.p.; e ancora la ritrattazione del falso testimone comporta la non punibilità ai sensi dell'art. 376 c.p.» (CINGARI (2011), pp. 891-892).

¹⁹ Viceversa, gli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 4, co. 3, r.d. n. 12 del 1941 sono considerati ausiliari dell'ordine giudiziario.

²⁰ Sul punto, v. le considerazioni svolte da Cass. pen., Sez. Un., ordinanza del 27 giugno 2013, n. 43384.

²¹ Cass. pen., sez. VI, 06 giugno 2019, n. 44896.

²² Si veda, ad esempio, il caso – qualificato ai sensi dell'art. 483 c.p. – del proprietario di un immobile e del tecnico che attestano falsamente la necessità e l'urgenza di demolire un tramezzo divisorio perché pericolante, in cui, secondo Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2010, n. 35845, l'atto è «destinato ad inserirsi, con un contributo di conoscenza e valutazione, nel procedimento amministrativo, funzionale all'accertamento della situazione di fatto e di diritto risalente al proprietario e alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti (v. sez. 5^a, n. 49417 del 6.10.03, rv 227659)». O ancora, sempre qualificato come falsità ideologica commessa dal privato, al caso, affrontato da Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2004, n. 25336, della falsa perizia giurata stragiudiziale, introdotta dall'art. 5 R.D. 1366/22, «un istituto al quale il legislatore ha fatto più volte ricorso nel delegare al cittadino funzioni di accertamento, già riservate alla P.A., ed aventi ad oggetto presupposti essenziali, connessi all'esercizio di diritti o interessi legittimi. Ed ha ritenuto che, se la falsa attestazione riguarda circostanze di fatto, oggetto di percezione diretta, e non valutazioni conseguenti all'utilizzazione di regole di esperienza, è ravvisabile, nei suoi aspetti oggettivi, l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 483 CP perché la formula del giuramento prestato al cancelliere attribuisce al contenuto della perizia, nella parte relativa all'attestazione di fatti oggettivi, l'efficacia probatoria conseguente alla natura pubblicistica dell'atto». Altra fattispecie significativa, tra le tante, è poi quella che si può leggere in Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2004 (dep.), n. 6244: si trattava del caso di una falsa attestazione del valore di un immobile appartenente a un soggetto interdetto, falsa attestazione che venne poi posta a fondamento del provvedimento di autorizzazione alla vendita del Tribunale. Ebbene, in questo caso, la Cassazione chiarisce che «quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere o attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione in errore, che può concorre con il delitto di cui all'art. 483 c.p., quando la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sé come reato, sia in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere». Insomma: il soggetto che commette il falso rimane un privato, che può al limite rispondere a titolo di concorso per induzione nel falso “derivato” del pubblico ufficiale, anche se è chiamato a compiere un atto funzionale all'attività della pubblica amministrazione.

3.

Seconda questione: il testimone rientra tra i soggetti attivi della corruzione giudiziaria?

Includere il testimone tra i pubblici ufficiali, come si è visto, presta il fianco a diverse critiche, per nulla agevoli da superare.

Tale inclusione, peraltro, non è comunque decisiva per risolvere la diversa questione della riconducibilità del testimone tra i soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari²³.

Si tratta infatti ora di chiedersi se l'applicazione della fattispecie incriminatrice al testimone (pubblico ufficiale) sia compatibile con la struttura e la *ratio* del reato e con il sistema normativo nel quale quest'ultimo si colloca.

Il tema di cui dobbiamo occuparci concerne innanzitutto l'interpretazione del concetto di «atto giudiziario» per verificare se il contributo dichiarativo del testimone sia uno di questi.

La Cassazione risponde affermativamente a tale quesito: a partire dalle Sezioni Unite *Mills*²⁴, i giudici di legittimità hanno ritenuto che «ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-ter c.p., è «atto giudiziario» l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale (Cass. pen. Sez. U, n. 15208/2010, *Mills*, Rv. 246582)»²⁵.

Anche una parte della dottrina, da una prospettiva dichiaratamente estensiva, ritiene che il processo non sia la sede «in cui gli atti giudiziari devono essere formati, ma «l'obiettivo a cui sono rivolti», con la conseguenza che per «atti giudiziari» si devono intendere tutti gli atti che possono influire sul processo»²⁶.

Di conseguenza, soggetti attivi del delitto di corruzione in atti giudiziari potrebbero essere tutti coloro – testimone compreso – che compiono un qualsiasi «atto giudiziario» e che quindi «[...] con la loro condotta, possono interferire, direttamente o indirettamente, nel regolare e corretto svolgimento dell'attività giudiziaria»²⁷.

In altri termini, il testimone, pubblico ufficiale, realizzerebbe atti giudiziari e, quindi, risponderebbe della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 319 *ter* c.p.

Come dimostreremo nelle prossime pagine, si tratta di un orientamento che, per quanto diffuso nella prassi giudiziaria, appare da ripensare integralmente.

In sintesi: argomenti teleologici e di razionalità normativa portano a intendere gli «atti giudiziari» *ex* art. 319 *ter* c.p. come quelli di esercizio della funzione giudiziaria e non come qualsiasi atto compiuto all'interno del processo.

Dal punto di vista teleologico, l'interpretazione «restrittiva» dell'ambito soggettivo della norma in parola è imposta dalla stessa *ratio* del delitto di corruzione in atti giudiziari che è la tutela di «trasparenza, indipendenza e correttezza delle istituzioni deputate all'amministrazione della giustizia»²⁸. Tra queste «istituzioni» non può certo essere incluso il testimone.

Identificare, invece, il bene giuridico tutelato dall'art. 319 *ter* c.p. «nella correttezza delle decisioni giudiziarie significherebbe polarizzare il disvalore dell'atto non tanto sul *pactum sceleris*, in sé e per sé considerato, quanto piuttosto sulla messa in opera di attività, processuali o extra processuali, che possano, in qualche modo, influire sulla formazione della volontà del giudice. Senonché, tale ricostruzione non risulta coerente con la stessa formulazione della fattispecie [...]»²⁹ e ne comporterebbe una dilatazione incontrollabile. L'ordinamento, infatti, con riferimento all'attività del testimone, già tutela l'amministrazione della giustizia attraverso le fattispecie di cui agli artt. 372 e 377 c.p., presidiando penalmente l'accertamento della verità nel processo.

²³ Sulla natura di reato proprio dell'art. 319 *ter* cfr., *ex multis*, SEMINARA (2017b), p. 1052; ROMANO M. (2019), p. 247.

²⁴ Cass. pen. Sez. Un., 21 aprile 2010, n. 15208, *Mills*.

²⁵ Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 44896. In senso del tutto analogo, Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2018, n. 29400: «Preliminarmente, per un compiuto esame delle censure, è utile individuare gli elementi essenziali per ritenere la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari. Innanzitutto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 *ter* c.p., è «atto giudiziario» l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, e, quindi, anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale (così, per tutte, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, *Mills*, Rv. 246582) (...). Ancora, si è rilevato che integra il reato di corruzione in atti giudiziari previsto all'art. 319 *ter* c.p., e non quello meno grave di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 c.p., la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, cui sia seguita la falsa testimonianza per favorire una parte del processo penale (cfr., Sez. 6, n. 40759 del 23/06/2016, Fanfarillo, Rv. 268091)»; Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n. 6274; Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2002, n. 2302.

²⁶ BENUSSI (2013), p. 773.

²⁷ BENUSSI (2013), p. 774. In senso del tutto analogo, v. VINCIGUERRA (2008), pp. 226 ss.

²⁸ ROMANO M. (2019), p. 246.

²⁹ BELLAGAMBA (2017), p. 100.

Aspetto diverso è quello, tutelato dal delitto di corruzione in atti giudiziari, della trasparenza, indipendenza e correttezza della funzione giudiziaria, che, del resto, non potrebbe essere messa in pericolo dalla condotta del testimone prezzolato che tale funzione non esercita.

D'altra parte, continua Mario Romano, «lo stesso notevole rigore della sanzione trova una più persuasiva spiegazione con tale restrizione soggettiva, riferendo il reato ai soli magistrati e collaboratori istituzionali in ambito processuale [...]»³⁰, in quanto l'art. 319 *ter* c.p. è stato introdotto proprio «[...] al fine di punire più severamente il mercimonio [...]»³¹ della funzione giudiziaria ritenuta dal legislatore meritevole di una tutela rafforzata rispetto alle altre funzioni pubbliche. Ed è allora proprio perché la maggior sanzione si spiega in relazione alla delicatezza del compito cui i pubblici ufficiali coinvolti sono chiamati, «l'art. 319 *ter* recupera il suo fondamento di ipotesi speciale di corruzione in forza di una soggettività ristretta a coloro che esercitano la funzione giudiziaria»³².

Dal punto di vista sistematico, inoltre, se non si limitassero i soggetti attivi del delitto di corruzione in atti giudiziari ai soli pubblici ufficiali che esercitano una «vera e propria funzione giudiziaria», escludendone quindi dal novero i testimoni³³, non solo si perverrebbe ad un incontrollabile dilatazione della fattispecie, dovendo ritenersi anzitutto «[...] applicabile a tutti coloro le cui funzioni o il cui ufficio, a vario titolo, sono ricompresi nella funzione giudiziaria»³⁴, ma si vanificherebbe anche il «contenuto essenziale del divieto di analogia in *malam partem*, che non vieta solamente di estendere la norma incriminatrice a comportamenti che non rientrano nell'ambito del significato linguistico del testo della norma incriminatrice, ma anche a fatti espressione di un contenuto di disvalore eterogeneo»³⁵. Detto diversamente: si metterebbero sullo stesso piano fatti radicalmente – e intuitivamente – diversi sul piano del disvalore quali la corruzione di un giudice e quella di un qualsiasi privato chiamato a testimoniare.

Come sottolinea conclusivamente Sergio Seminara, «la sola via per restituire un minimo di determinatezza all'art. 319 *ter* consiste nel restringere la soggettività attiva al giudice, al pubblico ministero e ai loro collaboratori istituzionali»³⁶.

In definitiva, includere il testimone nel novero dei soggetti attivi del delitto di corruzione in atti giudiziari, oltre a porsi in distonia l'attuale sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione, costituirebbe un'evidente violazione del principio di determinatezza, provocando un'estensione della fattispecie incriminatrice che finirebbe per ricomprendere condotte del tutto diverse dal punto di vista assiologico.

4.

Terza questione: la deposizione come unico momento di (eventuale) rilevanza pubblicistica della testimonianza.

Il discorso, però, non può fermarsi qui: anche seguendo la tesi giurisprudenziale che estende al testimone i confini dell'art. 319 *ter* c.p., è necessario comprendere quale sia il momento a partire dal quale quest'ultimo possa essere qualificato come pubblico ufficiale ai fini dell'applicabilità della fattispecie di corruzione in atti giudiziari.

Occorre, infatti, verificare se per l'ipotetica qualifica di pubblico ufficiale del testimone sia sufficiente – avendo come riferimento, per concisione espositiva, il processo penale – il provvedimento di ammissione del tribunale o addirittura già l'inserimento nella lista di cui all'art. 468 c.p.p. o se essa si concretizzi soltanto con il momento della deposizione.

È una questione che non risulta affrontata in modo approfondito nonostante si tratti di un tema fondamentale, dai rilevanti risvolti nella prassi: «per il testimone vale la regola, comune a tutti i pubblici ufficiali, secondo cui la qualifica soggettiva non è una vuota etichetta che può

³⁰ ROMANO M. (2019), p. 202.

Sul punto occorre, tuttavia, una precisazione: alcuni autori, infatti, ricomprendono nel novero dei collaboratori istituzionali in ambito processuale anche il testimone.

³¹ SEMINARA (2017b), p. 1053.

³² SEMINARA (2017b), p. 1053.

³³ Sulla base di tali rilievi escludono il testimone prezzolato dal novero dei soggetti attivi del reato di corruzione in atti giudiziari anche BELLAGAMBA (2017), pp. 133-135; CINGARI (2011), pp. 890-892; RAMPIONI (2008), pp. 215 ss.

³⁴ SEMINARA (2017b), p. 1053.

³⁵ CINGARI (2012), pp. 138-139.

³⁶ SEMINARA (2017b), p. 1053.

accompagnare la persona al di là dello svolgimento della funzione, essendo invece sempre e soltanto connessa all'esercizio concreto dell'ufficio»³⁷.

Quando dunque si realizza l'esercizio concreto dell'ufficio per il testimone?

Nella giurisprudenza di legittimità è frequente l'affermazione secondo cui la qualità di teste – da cui si fa conseguire in modo automatico la qualifica di pubblico ufficiale – si assume a seguito dell'autorizzazione del giudice alla citazione del testimone ai sensi dell'art. 468 comma 2 c.p.p. e permane anche dopo la deposizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nel procedimento nell'ambito del quale è stata resa la deposizione testimoniale³⁸.

Attenzione, si tratta di un orientamento maturato con riguardo al diverso tema del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale e poi tralaticciamente ripreso con riferimento al reato in esame.

Come anticipato, la specifica posizione del testimone non risulta invece essere stata compiutamente affrontata nella giurisprudenza in tema di corruzione in atti giudiziari: tutti i casi decisi dalla Cassazione riguardavano infatti ipotesi in cui il soggetto chiamato a testimoniare ha poi effettivamente deposto³⁹.

Non sembrano esistere – in altre parole – precedenti di condanne, né di assoluzioni, per corruzione in atti giudiziari relative a ipotesi di accordi corruttivi cui non sia seguita una testimonianza⁴⁰.

È bene allora vedere più in dettaglio la questione.

Per comprendere in quale momento il soggetto, la cui deposizione è stata regolarmente ammessa dal giudice, potrebbe in astratto assumere la qualifica di pubblico ufficiale, è necessario fare innanzitutto riferimento al sistema normativo che disciplina le modalità di acquisizione della testimonianza, le incompatibilità e l'astensione, i doveri del testimone nonché i mezzi coercitivi e sanzionatori che l'ordinamento prevede per garantire l'adempimento dei primi.

Del resto, costituisce assunto pacifico in dottrina che, per determinare il momento in cui il pubblico ufficiale assume la carica, le sue attribuzioni devono essere «individuabili, almeno normalmente, a partire da una qualche forma più o meno «ufficiale» di investitura, o comunque da un determinato atto (p.e. elezione, nomina, insediamento, inizio delle prestazioni, ecc.)»⁴¹.

Insomma, coerentemente con la concezione oggettiva di pubblico ufficiale fatta propria dall'ordinamento, è necessario individuare nel sistema gli indici normativi in forza dei quali sia possibile attribuire alla specifica attività svolta rilevanza tale da meritare il presidio rafforzato delle norme a tutela della pubblica amministrazione.

Ebbene, da un'attenta disamina dello statuto giuridico della testimonianza appare evidente come un soggetto possa eventualmente assumere la qualifica di pubblico ufficiale solo al momento della deposizione come testimone: certamente non prima.

La questione ha ricevuto modesta attenzione nella letteratura penalistica più recente, nonostante la dottrina più autorevole, anche risalente, sia della medesima opinione: solo con la deposizione il soggetto chiamato a testimoniare può assumere – volendo ammettere che lo assuma – un ruolo pubblicistico; prima ci troviamo di fronte a un mero soggetto privato.

Si è osservato, a tal proposito, come «l'opinione che i collaboratori del giudice assumano la qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui sono nominati o citati a comparire poteva

³⁷ SEVERINO DI BENEDETTO (1983), pp. 245-246.

³⁸ Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 44896, secondo cui: «La qualità di pubblico ufficiale compete al testimone, che l'acquista al momento della citazione, conservandola anche successivamente alla sua audizione, sino alla definizione del processo [...]». Nello stesso senso, tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 39280, secondo cui «tale qualità [di pubblico ufficiale] compete al testimone, che l'acquista al momento della citazione, conservandola anche successivamente alla sua audizione, sino alla definizione del processo (cfr. Sez. 6, sent. n. 25150 del 03.04.2013, Rv. 256809) (...). Invero, il testimone contribuisce, con la propria deposizione, alla formazione del convincimento del giudice, da ciò discendendo l'esigenza di tutelarne la libertà di deporre e la sincerità delle dichiarazioni, in ultima analisi, lo stesso prestigio della sua persona (v. in tal senso già Sez. 6, sent. n. 6406 del 10.05.1996, Rv. 205102); il che si correla al disposto dell'art. 357 c.p. e dà ragione dell'acquisizione della relativa qualità, in coincidenza con il provvedimento che abbia disposto l'ammissione della prova e comunque la citazione del soggetto indicato (cfr. Sez. 1, sentenza n. 15542 del 16.02.2001, Rv. 219262)». In senso conforme, v. Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2016, n. 40759; Cass. pen., sez. VI, 3 aprile 2013, n. 25150.

³⁹ Questo il risultato che si ottiene effettuando approfondite ricerche sulle principali banche dati quali One LEGALE – Wolters Kluwer e De Jure – Giuffrè. Attraverso De Jure, è stata effettuata la ricerca di tutte le sentenze che contengono la locuzione «corruzione in atti giudiziari». Tale ricerca ha prodotto 360 sentenze e 145 massime. Sempre attraverso De Jure, è stata effettuata una seconda ricerca di tutte le sentenze indicizzate dal motore di ricerca *sub art. 319-ter c.p.*, restituendo come esito 52 sentenze. Anche attraverso One LEGALE, è stata effettuata la ricerca di tutte le sentenze che contengono la locuzione «corruzione in atti giudiziari», ottenendo 352 risultati.

⁴⁰ Di seguito si elencano tutte le sentenze della Corte di Cassazione sul tema: Cass. pen., sez. VI, 04 febbraio 2021, n.13744; Cass. pen., sez. VI, 9 ottobre 2019, n.48100; Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2018, n.29400; Cass. sez. VI, 8 febbraio 2018, n.43896; Cass. sez. VI, 23 giugno 2016, n.40759; Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 2015, n.6917; Cass. pen., sez. I, 13 marzo 2003, n.17011; Cass. sez. I, 23 gennaio 2003, n.6274; Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n.5474; Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2002, n.2302.

⁴¹ ROMANO M. (2002), p. 390.

trovare conforto nella formula dell'art. 207 comma ult. del codice Zanardelli, dove l'equiparazione ai pubblici ufficiali era per essi sancita «durante il tempo in cui sono «chiamati» ad esercitare le loro funzioni»; il riferimento esclusivo all'«esercizio» della pubblica funzione, ora contenuto nell'art. 357 c.p., a proposito della nozione penalmente rilevante di pubblico ufficiale, rende per contro preferibile la tesi che la qualifica in esame si configuri, agli effetti penali, solo a partire dal primo atto di effettivo espletamento della funzione pubblica»⁴².

Altri autori, nello stesso senso, hanno sottolineato come «la qualità di pubblico ufficiale (ed è intuitivo che identico è il momento di inizio della qualità di testimone, ecc. e di quella di pubblico ufficiale dei relativi soggetti), invero, per il testuale disposto dell'art. 357 c.p., dipende dall'esercizio della pubblica funzione; ma il testimone nessuna pubblica funzione esercita tra il momento in cui riceve la citazione, o altrimenti è chiamato o si presenta, e quello in cui inizia la sua deposizione: non si sa nemmeno se potrà o pur no esercitarla»⁴³.

In definitiva, per gli studiosi che si sono occupati del tema, «è ovvio che il testimone non esercita alcuna funzione pubblica tra il momento in cui riceve la citazione e quello in cui inizia la deposizione»⁴⁴.

In tale ottica, la deposizione è l'unico frangente in cui il testimone presta la sua collaborazione nel processo, partecipando con la sua dichiarazione al momento decisionale del giudice, momento che, a sua volta e sempre secondo i sostenitori della tesi che include il testimone nella categoria pubblicistica, rappresenta l'*ubi consistam* del suo essere (eventualmente) «pubblico ufficiale»⁴⁵.

Del resto, per riprendere le parole della stessa Suprema Corte, questo è il momento in cui il soggetto «contribuisce, con la propria deposizione, alla formazione del convincimento del giudice [...]»⁴⁶.

Tale conclusione appare, a ben vedere, imposta dal sistema normativo che regola l'ufficio del testimone e l'assunzione della testimonianza. Molti e univoci sono, infatti, gli indici normativi che vanno in questa direzione.

In primo luogo, l'assunzione della qualifica di testimone di colui il quale sia stato regolarmente citato è soltanto eventuale. Fino al momento dell'acquisizione della testimonianza è sempre possibile l'esercizio da parte del giudice del potere di revoca delle prove ammesse di cui all'art. 495, co. 4 c.p.p.⁴⁷ L'acquisizione della prova – in questo caso, quindi, della deposizione testimoniale – è viceversa irreversibile, nel senso che non potrà più rilevare né la sopravvenuta superfluità o irrilevanza della stessa né tantomeno l'eventuale emersione della sua antinomia con divieti probatori, posto che tale ultima circostanza determinerebbe semplicemente la sua inutilizzabilità ai fini della decisione⁴⁸.

Spostandosi sul versante degli obblighi cui il soggetto chiamato a testimoniare è sottoposto, appare evidente come anche essi non vadano a creare uno *status* pubblicistico prima dell'assunzione della testimonianza, ma al contrario riguardino solo il momento della testimonianza, la sua acquisizione⁴⁹.

Così ai sensi dell'art. 198 c.p.p. il primo obbligo in capo al testimone regolarmente citato

⁴² DE VERO (1989), p. 833.

⁴³ PANNAIN (1939), p. 688.

⁴⁴ Così LEVI (1953), p. 37, il «testimone acquista la qualità di pubblico ufficiale col primo atto di esercizio della sua funzione. Si insegnò sotto il codice abrogato che la qualità di testimone, quindi quella di pubblico ufficiale, si acquistasse col fatto di essere citato a comparire in qualità di teste, o altrimenti legittimamente chiamato o ammesso a deporre, e si mantiene prima durante e dopo l'esame. Questa versione, debolmente giustificata dalla locuzione dell'ultima parte art. 207 cod. abrogato: «durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le funzioni», non ha fondamento alcuno nel codice vigente, ove l'art. 357 attribuisce la qualità di pubblici ufficiali solo a coloro che esercitano una pubblica funzione; ed è ovvio che il testimone non esercita alcuna funzione pubblica tra il momento in cui riceve la citazione e quello in cui inizia la deposizione. Ne consegue che il testimone (come il perito, l'interprete, ecc.) acquista la qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui presta il giuramento (non per il fatto del giuramento, che in sé stesso è indifferente tanto che non influirebbe la mancanza o la nullità del medesimo, ma perché quello è il primo atto, in cui si concreta l'esercizio della pubblica funzione), ovvero, se non è ammesso a giurare, nel momento in cui dichiara le generalità». Addirittura, secondo BOSCARRELLI (1951), p. 286, anche il momento in cui il testimone declina le proprie generalità è da considerarsi attività ancora preliminare rispetto all'assunzione della qualifica.

⁴⁵ Cfr. SEVERINO DI BENEDETTO (1983), pp. 245-246. In particolare, l'Autrice soffermandosi sul tema – esattamente opposto rispetto a quello in esame – del momento in cui la qualifica di pubblico ufficiale cessa in capo al testimone, critica l'affermazione della Cassazione secondo cui tale qualità permane in capo allo stesso anche dopo la deposizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza, precisando comunque che «anche nel caso considerato dalla giurisprudenza, la tutela apprestata nei confronti del testimone trova la sua esclusiva origine nella deposizione [...]».

⁴⁶ Cass. pen., sez. VI, 06 giugno 2019, n. 44896.

⁴⁷ Alla stessa stregua dell'art. 190, co. 3 c.p.p., il quale stabilisce che «*I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio*». Sul tema, cfr., *ex multis*, MANCUSO (2017), pp. 127 ss.

⁴⁸ Sul punto, v. ILLUMINATI (2010), pp. 105 ss.

⁴⁹ Cfr. SEVERINO DI BENEDETTO (1983), pp. 242-243 che riprende il pensiero di FLORIAN (1961), p. 340.

è quello di presentarsi al giudice. Trattasi chiaramente di un obbligo strettamente funzionale a garantire l'effettiva prestazione della testimonianza. L'art. 133 c.p.p. prevede che la mancata presentazione del testimone senza che questo adduca un motivo di legittimo impedimento consente al giudice di ordinarne l'accompagnamento coattivo⁵⁰ e di condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria, nonché alla refusione delle spese cui la mancata comparizione ha dato causa⁵¹. Ed è proprio nella disciplina dell'accompagnamento coattivo del testimone che si rinviene un ulteriore elemento sintomatico di quanto sinora sostenuto.

L'art. 133 c.p.p., infatti, rinviando esplicitamente all'art. 132 c.p.p., preclude al giudice la possibilità di trattenere il testimone coattivamente accompagnato oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli a esso conseguenziali⁵². Insomma, anche i mezzi coercitivi di cui dispone il giudice penale sono strumentali esclusivamente all'adempimento dell'obbligo di deposizione gravante sul testimone.

Da ultimo, una volta adempiuto all'obbligo di presentazione, il testimone ha l'obbligo di rendere giuramento e declinare le proprie generalità⁵³: è questo il momento in cui l'ordinamento informa il soggetto con precisione dei doveri cui è sottoposto con la testimonianza⁵⁴. Tra essi, il principale è ovviamente quello di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. A tale obbligo si collegano sanzioni penali, fra le quali spicca il delitto di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p.

In conclusione, tutte le disposizioni che regolano i doveri del testimone, le relative sanzioni e i mezzi coercitivi azionabili d'ufficio riguardano solo ed esclusivamente il momento della testimonianza.

Prima di quel momento, colui il quale sia stato inserito in lista testi o che sia stato addirittura ammesso dal giudice come teste non è soggetto ad alcun obbligo, tanto più che potrebbe persino non sapere di essere stato "nominato" testimone. Così, egli potrà, ad esempio, conferire con la parte che lo ha citato, ma entro limiti ben precisi anche con la parte avversa, potrà liberamente riferire quanto a sua conoscenza sui fatti del processo a terzi e potrà persino mentire sugli stessi fatti al di fuori del rapporto processuale, senza che vi sia alcuna norma volta a limitare, regolamentare o vincolare in qualche modo la sua azione.

Se così è, appare assai difficile immaginare che possa sorgere una qualifica pubblicistica in capo a un soggetto non sottoposto a doveri prima del concreto svolgimento della funzione e persino a prescindere dalla consapevolezza del sorgere della qualifica.

La conclusione è, dunque, obbligata: il momento di ipotetica assunzione della veste pubblica e di rilevanza della condotta del testimone ai sensi dell'art. 319 *ter* c.p. non può che coincidere con il momento della deposizione.

5. (...segue) Il rapporto tra corruzione in atti giudiziari e intralcio alla giustizia.

Ampliando lo sguardo al rapporto del 319 *ter* c.p. con altre fattispecie "contigue" si trovano ulteriori conferme dell'insussistenza della qualifica pubblicistica del potenziale testimone prima della sua deposizione e, anche a voler prescindere dalla veste pubblica o privata del soggetto, dell'impossibilità di configurare la corruzione in atti giudiziari prima di tale momento.

Fondamentale, a tal proposito, è il collegamento sistematico fra l'art. 319 *ter* e l'art. 377 c.p.

In sintesi: è pacifico che il soggetto indotto a rendere una falsa testimonianza non risponda ai sensi dell'art. 377 c.p. (anche se accetta l'offerta). È chiaro dunque che, posta questa inequivoca scelta normativa, lo stesso soggetto (potenziale testimone) non potrà essere punito, per la medesima condotta di accettazione, ai sensi dell'art. 319 *ter*.

Due gli argomenti a sostegno di questa tesi: da un lato, la specialità della fattispecie di cui all'art. 377 c.p. rispetto alla (ipotetica) corruzione in atti giudiziari del testimone; dall'altro la *ratio* che sostiene la scelta politico-criminale sottesa alla costruzione della fattispecie di intralcio alla giustizia, *ratio* che verrebbe tradita da un'interpretazione che vedesse, prima della

⁵⁰ Sul punto, v. CASIRAGHI (2011), pp. 79 ss.

⁵¹ Cfr. CORDERO (2012), p. 684.

⁵² In tal senso, v. VALENTINI (2020), p. 853.

⁵³ In materia, v. VALENTINI (2020), pp. 853-854.

⁵⁴ Sul punto, v. LEVI (1953), pp. 37 ss.

deposizione, il testimone punibile per corruzione in atti giudiziari.

Procediamo con ordine.

L'art. 377 c.p. – la cui rubrica è mutata in seguito alla L. 16 marzo 2006, n. 146 da “subornazione” a “intralcio alla giustizia” – ha, infatti, «sempre rivelato intrecci non facili da dipanare con la tematica della corruzione e, più in particolare, con la corruzione in atti giudiziari»⁵⁵.

Restiamo sul primo comma che punisce la condotta istigatoria di colui che offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti indicati nella norma – fra cui rientra anche il testimone – al fine di indurli a commettere una falsità integrante gli estremi di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 371 *bis*, 371 *ter*, 372 e 373 c.p.⁵⁶

Secondo la dottrina, l'offerta o la promessa devono essere «intrinsecamente idonee ad ottenere l'adesione del subornato alla proposta del subornatore»⁵⁷ e tuttavia la falsità oggetto dell'induzione non deve essere commessa (altrimenti si avrebbe il concorso del subornatore nel più grave delitto di falsa testimonianza), non rilevando invece, per esplicita previsione del secondo comma della disposizione, l'eventuale accoglimento dell'offerta o della promessa.

In base a quanto esplicitamente stabilito dalla norma, il destinatario della condotta istigatoria non può mai rendersi responsabile del reato in esame, nemmeno nel caso in cui abbia accettato l'offerta o la promessa. Come osservato in letteratura, infatti, «[...] dal tenore letterale dell'art. 377 emerge in termini inequivoci la punibilità del solo autore dell'offerta o della promessa; la punibilità del subornato deve essere esclusa anche quando sia stato proprio questi a sollecitare l'offerta o la promessa»⁵⁸.

La *ratio* politico-criminale di questa scelta legislativa è chiara e innerva tutto il sistema dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, come dimostra anche la causa di non punibilità della ritrattazione (cfr. *infra* § 6): assicurare la verità dell'accertamento processuale, salvaguardando la possibilità che il testimone deponga il vero, senza il timore di incorrere in conseguenze sanzionatorie per il precedente accordo.

Così stando le cose, e provando a seguire l'interpretazione della giurisprudenza, come regolare l'eventuale ipotesi in cui sussistano contemporaneamente gli elementi costitutivi sia della corruzione in atti giudiziari del testimone sia dell'intralcio alla giustizia?

Il caso è quello, in altre parole, in cui il testimone abbia accettato l'offerta corruttiva diretta a fargli commettere la falsità, ma poi abbia deposto il vero.

Ebbene, gli studiosi che hanno approfondito la fattispecie di intralcio alla giustizia concordano nel ritenere che, in assenza di una falsa testimonianza, il potenziale testimone, che ha accettato la promessa o l'offerta, non risponde di alcun reato: «qualora l'offerta o la promessa siano accettate dal subornato al fine di commettere il falso processuale per favorire o danneggiare una parte del processo, ma il falso non sia commesso, pur essendo astrattamente prospettabile la corruzione in quanto perfezionatasi con l'accettazione della retribuzione, si applica il solo reato di cui al c. 1 [l'intralcio alla giustizia] e quindi chi ha accettato la promessa o l'offerta non risponde di alcun reato»⁵⁹.

Le ragioni addotte in letterature sono varie: secondo alcuni autori, «la norma sull'intralcio alla giustizia [...] dovrà essere considerata prevalente, in quanto speciale, se si ricostruisce la relazione tra le due fattispecie come specialità unilaterale per specificazione»⁶⁰, mentre altri

⁵⁵ BELLAGAMBA (2017), p. 242.

⁵⁶ Per un approfondimento circa il reato di intralcio alla giustizia dopo la riforma del 2006, v., *ex multis*, SIRACUSANO (2012), pp. 3217 ss.

⁵⁷ PIFFER (2015), p. 1232.

⁵⁸ PIFFER (2015), p. 1231.

⁵⁹ PIFFER (2015), p. 1235, che riprende ROMANO B. (1993), p. 172. In senso del tutto conforme, v. PAGLIARO (2000), p. 140.

⁶⁰ BELLAGAMBA (2017), p. 267. A simili conclusioni giunge BARTOLI (2003), pp. 1132-1133, il quale sottolinea «la circostanza che tra la fattispecie di subornazione e quella di corruzione in atti giudiziari sussiste un rapporto di specialità, nel senso che la subornazione è speciale rispetto alla corruzione attiva in atti giudiziari, con la conseguenza che in presenza della falsa testimonianza, non dovendosi punire per subornazione, che è ipotesi speciale, a maggior ragione non si deve punire per corruzione attiva in atti giudiziari, che è fattispecie generale. E che tra le due fattispecie sussista un rapporto di specialità si ricava sia muovendo da un rigoroso confronto strutturale tra le due fattispecie, sia da considerazioni animate da una certa sensibilità teleologica. In particolare, dal primo punto di vista, appare evidente che tra le due fattispecie esiste un rapporto di specialità reciproca per specificazione, e che la disposizione applicabile sia la subornazione. Sotto il profilo del rapporto strutturale, infatti, mentre la corruzione attiva in atti giudiziari è speciale rispetto alla subornazione con riferimento al dolo specifico, il quale consiste non solo nella finalità di commettere un atto contrario ai doveri di ufficio, ma anche nella finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, la subornazione è speciale rispetto alla corruzione in atti giudiziari con riferimento al tipo di soggetti che possono compiere l'atto contrario (ad es. testimone) e con riferimento a tale atto (falsa testimonianza). Sotto il secondo profilo, poi, della fattispecie applicabile, prevalente risulta essere la subornazione in quanto, non solo contiene più elementi specializzanti, ma la specialità attiene ad elementi particolarmente espressivi del disvalore del fatto. Inoltre, anche da una prospettiva basata su considerazioni teleologiche, si può giungere ad una identica conclusione notando come «il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo sembra addirittura connaturato ad ogni caso di subornazione», essendo «inimmaginabile una induzione alla commissione dei delitti di cui agli artt.

pongono l'accento sul fatto che l'art. 377 c.p. contenga «una disciplina derogatoria rispetto alle fattispecie in tema di corruzione»⁶¹.

La non punibilità del soggetto che, pur essendo stato indotto, non depone poi il falso appare assolutamente condivisibile, a maggior ragione se si considera che la fattispecie di intralcio alla giustizia si annovera nella categoria dei reati necessariamente plurisoggettivi impropri⁶², nei quali è pacifico che non sia possibile punire – attraverso la clausola generale dell'art. 110 c.p. – il concorrente necessario, la cui condotta non sia dichiarata punibile dal legislatore per esplicita previsione della fattispecie incriminatrice di parte speciale.

Infatti, come attentamente sottolineato, la circostanza che la condotta del concorrente necessario «non sia *expressis verbis* assoggettata a pena, sottintende una precisa scelta legislativa a favore dell'impunità; a ritenere diversamente, si finisce invero col disattendere il principio del *nullum crimen sine lege*»⁶³.

In questo contesto normativo, considerare lo stesso fatto disciplinato dall'art. 377 c.p. rilevante e punibile ai sensi dell'art. 319 *ter* determinerebbe sia un palese tradimento della *ratio* alla base della disciplina dell'intralcio alla giustizia – che non punisce il testimone proprio per non pregiudicare la possibilità che, nonostante l'accettazione dell'offerta «corruttiva», deponga il vero – sia una violazione del principio di legalità perché comporterebbe la punizione, mediante una fattispecie generale, di una condotta esplicitamente dichiarata non punibile dal legislatore⁶⁴.

Concludendo sul punto, l'art. 377 c.p. conferma quanto già lo statuto normativo della testimonianza rendeva evidente (cfr. *supra* § 4): prima della deposizione non vi può essere alcuna rilevanza della «corruzione» del testimone come ipotesi di corruzione in atti giudiziari *ex art. 319 ter c.p.*

6. L'insostenibile “creatività” della corruzione in atti giudiziari del testimone.

Possiamo dare per acquisito questo punto: non è possibile attribuire rilevanza penale come corruzione in atti giudiziari alla condotta del testimone prima che egli sia chiamato a deporre. Sia perché, prima di tale momento, egli non può essere qualificato come pubblico ufficiale per la mancanza di qualsiasi potere e per l'assenza di qualsiasi partecipazione alla funzione giudiziaria (cfr. *supra* § 4), sia per l'ostacolo insormontabile rappresentato dall'art. 377 c.p. che espressamente dichiara non punibile la condotta di accettazione dell'offerta corruttiva da parte del testimone (cfr. *supra* § 5).

Insomma, qualora si ritenesse di poter superare gli argomenti che negano la qualifica pubblicistica in capo al soggetto potenziale testimone (cfr. *supra* § 2) e che comunque fanno propendere per l'esclusione dell'applicabilità nei suoi confronti dell'art. 319 *ter* c.p. (cfr. *supra* §§ 3-4), l'unica soluzione che appare compatibile con il sistema è quella di inquadrare il testimone come pubblico ufficiale solo a partire dal momento della deposizione e solo per le condotte relative a quel frangente applicare i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Prima di tale momento egli è sicuramente un mero privato.

Ma c'è ancora di più: la tesi della Suprema Corte (che include il testimone tra i soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari, *supra*, § 1) risulta, a ben guardare, comunque incompatibile con l'attuale sistema normativo.

Guardiamo, in primo luogo, alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari.

Come abbiamo argomentato, il “recupero” del patto corruttivo – cui non sia seguita una de-

371-bis, 372 e 373 c.p. che non tenda a favorire o danneggiare una parte». Dello stesso avviso, altresì, SEMINARA (2017b), p. 1053.

⁶¹ PIFFER (2005), pp. 615-616.

⁶² Sul punto, BELLAGAMBA (2017), p. 244. Sulla definizione di reato necessariamente plurisoggettivo improprio, per tutti, cfr. MARINUCCI e DOLCINI (2017), p. 263.

⁶³ FIANDACA e MUSCO (2018), p. 554, nonché MANTOVANI (1992), p. 548. Si tratta, per effettuare un parallelismo, della medesima soluzione adottata in tema di bancarotta preferenziale. Anch'esso, infatti, è un reato necessariamente plurisoggettivo improprio: la fattispecie astratta richiede necessariamente la presenza di due soggetti – l'imprenditore che effettua il pagamento e il creditore che lo riceve – ma punisce esclusivamente l'imprenditore. Ebbene, anche in relazione a tale reato, si è affermato che il creditore che riceve il pagamento non è punibile, nemmeno a titolo di concorso eventuale, a meno che egli esca dallo schema della fattispecie astratta. Sul tema, v. ALESSANDRI (2019), p. 90. In giurisprudenza, aderendo alla tesi prospettata, v. Cass. pen., sez. V, 20 maggio 2014, n. 40998.

⁶⁴ Come sottolinea ROMANO M. (2019), p. 205, «si tratta di ipotesi speciali alternative anche alla corruzione in atti giudiziari, dato che il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo, nell'art. 319-*ter*, è intrinseco al contenuto istigatorio della condotta dell'art. 377».

posizione falsa – come fatto tipico ai sensi dell'art. 319 *ter* c.p. appare del tutto illogico e contrario al sistema perché, tra le altre cose, finirebbe per disincentivare il soggetto a dire il vero.

E laddove, invece, il testimone dica il falso “mantenendo” l’“impegno” preso con il subornatore/corrotto?

Applicare solo in questo caso – l'unico possibile, come abbiamo visto – la disciplina della corruzione in atti giudiziari implicherebbe la costruzione, per via interpretativa, di una fattispecie inedita: sarebbe il solo caso, nell'ordinamento, in cui la rilevanza penale di una corruzione dipenderebbe dall'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale.

Prima della deposizione falsa, infatti, per il futuro testimone (pur considerato pubblico ufficiale) non ci sarebbe – per espressa scelta legislativa consacrata nell'art. 377 c.p. – nessuna pena, mentre per il corrotto avremmo l'applicabilità di tale ultima fattispecie – «ipotesi special[e] alternativ[a] anche alla corruzione in atti giudiziari»⁶⁵ come ben spiega Mario Romano – che prevarrebbe su quella, sia pure più grave, di corruzione in atti giudiziari.

I paradossi applicativi, però, non finiscono qui.

Considerato che la corruzione giudiziaria si applicherebbe solo nell'ipotesi in cui il testimone deponga il falso, c'è da chiedersi quali rapporti dovrebbe intrattenere questa peculiare ipotesi di 319 *ter* c.p. con la fattispecie di falsa testimonianza, che sarebbe necessariamente commessa dal corrotto.

In questa ipotesi di astratta applicabilità, ci si troverebbe nella situazione di dover scegliere tra applicare in concorso formale sia la falsa testimonianza sia la corruzione in atti giudiziari oppure di dover ritenere assorbita la fattispecie di cui al 372 c.p. nel 319 *ter* c.p.

Se la prima strada è chiaramente impercorribile perché comporterebbe un aggravio sanzionatorio e una violazione del *ne bis in idem* difficilmente giustificabile⁶⁶, non va meglio con la seconda: come gestire, infatti, il caso in cui il testimone, ai sensi dell'art. 376 c.p., ritratti il falso e manifesti il vero? Si avrebbe una causa di non punibilità che riguarda il delitto di falsa testimonianza, ma che non potrebbe essere applicata alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari: circostanza del tutto illogica e contraria al sistema normativo che incentiva fin dove è possibile la ritrattazione al fine di tutelare la verità processuale.

In definitiva: come abbiamo visto analizzando i rapporti con la fattispecie di intralcio alla giustizia (cfr. *supra* § 5), sembra proprio che il sistema dei delitti contro l'amministrazione della giustizia non tolleri in alcun modo una corruzione in atti giudiziari del testimone, comunque costruita o delimitata.

La dominante interpretazione giurisprudenziale alimenta dunque un corto circuito logico-giuridico: che si può risolvere, certo, ma solo escludendo radicalmente il testimone dal novero dei soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari.

7.

Uno sguardo comparatistico ai sistemi statunitense, francese e tedesco.

È giunto il momento di verificare come il problema del testimone corrotto venga affrontato in altre esperienze giuridiche.

Le questioni che abbiamo provato a verificare sono essenzialmente due: se il testimone sia qualificato come pubblico ufficiale in altri ordinamenti e come sia regolata l'ipotesi dell'eventuale corruzione dello stesso.

Come vedremo, in nessuno dei sistemi normativi analizzati il testimone è equiparato normativamente ai soggetti investiti di pubbliche funzioni e, in tutti i casi, l'ipotesi qui analizzata o viene “gestita” secondo una logica del tutto simile a quella dei nostri delitti contro l'amministrazione della giustizia (è il caso di Germania e Francia) o, come nel caso degli Stati Uniti, viene disciplinata espressamente come ipotesi peculiare e specifica di corruzione.

Prendiamo le mosse dalla Germania, dove il testimone non è qualificato pubblico ufficiale e non esiste una corruzione del testimone.

L'ordinamento tedesco non ha una fattispecie autonoma assimilabile alla nostra “corruzione in atti giudiziari” (art. 319 *ter* c.p.): la “tutela penale delle attività giudiziarie” risulta da una

⁶⁵ Cfr. ancora ROMANO M. (2019), p. 205.

⁶⁶ Conferma l'applicabilità della sola fattispecie di falsa testimonianza sia per il corrotto sia per il testimone ROMANO M. (2019), p. 206.

collaborazione fra disposizioni collocate in diversi titoli dello StGB: principalmente interessano alcune disposizioni del titolo trentesimo, gli *Straftaten in Amt* (§§ 331 e ss. StGB) – fra le quali anche, ma non solo, quelle di corruzione – e le disposizioni afferenti invece al titolo nono del codice (rubricato *Falsche uneidliche Aussage und Meineid*, ovvero “falsa deposizione non giurata e spergiuo”, su cui torneremo in seguito).

Osservando le fattispecie contro la pubblica amministrazione, ovvero i §§ 331 e ss. del Codice penale tedesco, la tutela del bene giuridico che noi indichiamo più genericamente come “amministrazione della giustizia” emerge in due forme distinte: esiste, infatti, la tutela penale di quella che potremmo definire “la parte amministrativa della giustizia” (la cd. *Justizverwaltung*) ed esiste poi una sfera di tutela penale che riguarda più da vicino l’attività giurisdizionale in senso stretto⁶⁷.

Cominciando dalla definizione di pubblico ufficiale (contenuta nel § 11), viene definito espressamente come tale soltanto il giudice⁶⁸.

Per quello che a noi interessa, fra *Justizverwaltung* e *richterliche Handlungen* non solo non sembra esserci spazio per ricondurre la figura del testimone alla fattispecie di corruzione⁶⁹, ma soprattutto, e ancor prima, come si chiarisce in letteratura, per ricondurre tale figura alla nozione di pubblico ufficiale⁷⁰.

Se, infatti, il testimone certo non è un *Beamter* (funzionario) né un giudice – ed è dunque escluso dalla lett. a) del § 11, n. 2, StGB – nemmeno può sostenersi che il testimone stia in un altro rapporto di pubblico ufficio con la pubblica amministrazione (*Amtsverhältnis*; cfr. § 11, n. 2, lett. b)⁷¹; il testimone non può rientrare nemmeno nella terza categoria di pubblici ufficiali (§ 11, n. 2, lett. c) ovvero quella composta da chi è altrimenti incaricato di svolgere compiti propri della pubblica amministrazione per un’autorità o altro ente o per loro conto, indipendentemente dalla forma organizzativa prescelta per lo svolgimento dell’incarico. Un’apparente complicazione parrebbe derivare dal fatto che “autorità” (*Behörde*), per il codice penale tedesco, è anche un Tribunale (cfr. § 11, n. 7), ma anche qui si deve sempre considerare l’attività di *Justizverwaltung*, come sopra definita, e pertanto limitare la considerazione alle attività pret-

⁶⁷ In dottrina si individua una distinzione fra la cd. *Justizverwaltung* (che potremmo chiamare la “parte amministrativa della giustizia”), l’attività giudiziale in senso stretto (*richterliche Tätigkeit*) e la giurisdizione come potere dello Stato, distinto dall’amministrazione; cfr. HEINRICH (2001), p. 503.

⁶⁸ Il giudice è espressamente definito come un pubblico ufficiale dal § 11, comma 2, lett. a), che lo nomina accanto al funzionario (*Beamter*), il § 11 offre anche la definizione di “giudice” (§ 11, n. 3), come “chi, secondo il diritto tedesco è giudice togato (*Berufsrichter*) od onorario (*ehrenamtlicher Richter*)”. I principali delitti in materia di corruzione, nello *Strafgesetzbuch*, risultano suddivisi secondo un duplice criterio: vi è una distinzione fra la corruzione “interna”/“attiva” (fattispecie integrabili dal solo pubblico ufficiale: § 331, *Vorteilsannahme* e § 332, *Bestechlichkeit*) e la corruzione “esterna”/“passiva” (fattispecie integrabili dal privato: § 333, *Vorteilsgewährung* e § 334, *Bestechung*); la seconda partizione ricalca invece la distinzione fra corruzione propria e impropria: da una parte la corruzione per il compimento di atti inerenti all’ufficio (§§ 331, 333), dall’altra la corruzione, punita più gravemente, per il compimento di atti contrari all’ufficio (§§ 332 e 334).

⁶⁹ Per completezza, occorre ricordare che esiste una fattispecie più grave della “corruzione del giudice” appena vista – che è comunque inserita fra gli *Straftaten in Amt* – che attiene specificamente all’amministrazione della giustizia: il § 339, ovvero la *Rechtsbeugung*, termine piuttosto evocativo e di difficile traducibilità (“*storcimento delle leggi*”). La fattispecie è punita più gravemente in quanto si tratta di una fattispecie di evento che richiede un’effettiva “distorta applicazione del diritto” (*Beugung des rechts*): la commette il giudice, l’altro pubblico ufficiale o l’arbitro che ponga in essere la violazione del diritto al fine di favorire o danneggiare una delle parti nella conduzione o nella decisione di una controversia. Soggetto attivo dell’art. 339 è «il giudice, un altro pubblico ufficiale o un arbitro», dove per “altro pubblico ufficiale” solitamente si porta l’esempio del pubblico ministero (che tralasci, ad esempio, di perseguire un reato); è discussa la riconducibilità alla cerchia dei soggetti attivi del cd. *Rechtspfleger* (traducibile con “funzionario giudiziario”, cui è garantita indipendenza operativa e nella decisione e cui sono affidati compiti di supervisione, ad esempio, dei tutori o curatori, favorevoli, in quanto esercitante un’attività giudiziale, HEINE e HECKER (2014), rn. 9), mentre si esclude l’ufficiale giudiziario – *Gerichtsvollzieher* – dai soggetti attivi di questo reato, che pure è un pubblico ufficiale e rientra nelle fattispecie di corruzione; cfr. HEINRICH (2001), p. 503.

⁷⁰ KLESZCZEWSKI (2016), p. 909: «Naturalmente si deve prestare attenzione alla seguente particolarità: l’idoneità della testimonianza a diventare un solido mezzo di prova dipende dalla credibilità del testimone. Un criterio fondamentale per stabilirla ruota attorno all’accertamento del fatto che il testimone non sia stato influenzato illecitamente. Sulla base di ciò la credibilità del testimone inizia a vacillare già nel momento in cui un altro soggetto gli prospetti vantaggi o svantaggi al fine di fargli dire una falsità. E questo vale anche laddove il testimone resista a tali prospettazioni e dica il vero. Le cose qui stanno in modo simile a quello che avviene in tema di corruzione [...]. Così come in quella sede già solo l’offerta di un vantaggio solleva il dubbio che l’esercizio della funzione avvenga per motivi illeciti, così qui la presa di contatto con il teste conduce *eo ipso* a una perdita di credibilità. Però il teste non è un pubblico ufficiale. Eppure, egli funge da strumento probatorio ai fini della ricerca della verità processuale. Egli adempie così all’obbligo di giustizia che incombe su di lui come cittadino e sta comunque in un rapporto di prestazione di servizio pubblico [*Dienstleistung*, da non confondere con il suddetto *Amtsverhältnis*; NdT]. Il fatto che il testimone sostituisce alla volontà di chi vuole la falsità indica uno specifico disvalore, la cui punizione è fondata sul § 159 StGB. Ciò che in quella sede viene definita tentata istigazione è in realtà una specifica forma di autorità (*Täterschaft*)». Cfr. anche KRETSCHMER, Joachim (2015), p. 520 esclude che il testimone ricada fra i soggetti attivi della fattispecie di cui al § 258a (*Strafvereitelung im Amt* - favoreggiamento del pubblico ufficiale).

⁷¹ Per la sussistenza della lett. a) (*Beamter*) serve la nomina tramite consegna di un atto formale, qui il concetto penalistico e quello di diritto pubblico coincidono; per la sussistenza della lett. b) invece (l’“altro rapporto di pubblico ufficio”) si prescinde dall’inserimento in una gerarchia pubblicistica e si richiede invece l’effettiva presa in carico di una funzione amministrativa: vi ricadono, ad esempio, i Ministri o i notai (si sottolinea la necessità di interpretare questa categoria in senso stretto, in modo da preservare una distinzione applicativa rispetto alla successiva lett. c, su cui *infra*); cfr. B. HEINRICH, *op. cit.*, p. 317 ss. e pp. 353 e ss. in part.; HEGGER (2014a), rn. 4 e 5, p. 54.

tamente amministrative esercitate dal Tribunale⁷².

La questione parrebbe dunque risolta; ciononostante è opportuno osservare la sistematica dei reati in materia di false deposizioni, per prendere atto dell'esistenza di un altro versante di tutela, idoneo ad assorbire ed esaurire il bisogno di tutela sotteso alla domanda dalla quale abbiamo preso le mosse.

Si tratta delle fattispecie di cui ai §§ 153 e ss. dello StGB.

Il § 153 disciplina la falsità pronunciata in assenza di giuramento (*Falsche uneidliche Aussage*) e punisce chi faccia, senza avere prestato giuramento, un'affermazione falsa innanzi al Tribunale o in altra sede idonea all'escussione sotto giuramento di testimoni o di consulenti tecnici. Il § 154 punisce invece lo spergiuro (*Meineid*), ovvero la più grave condotta di chi menta sotto giuramento innanzi al Tribunale o in altra sede idonea all'assunzione di un giuramento⁷³.

Questi delitti sono ritenuti delitti di mano propria: l'Autore può essere solo colui che rende la falsa dichiarazione ed è esclusa l'autorità indiretta⁷⁴ (cd. *Mittelbare Täterschaft*, al posto della quale opera il § 160 StGB⁷⁵).

Come si può notare, il sistema tedesco risulta quasi perfettamente sovrapponibile al nostro, con la sola – notevole – differenza che nessuno sostiene la riconducibilità del testimone ai pubblici ufficiali e al novero dei soggetti attivi dei reati di corruzione.

Neanche nel sistema francese si rinviene una specifica fattispecie criminosa relativa alla corruzione del testimone.

In questo ordinamento, il reato di corruzione in atti giudiziari (*'corruption judiciaire'*), così come disciplinato nell'art. 434-9 *Code pénal*, è configurato come un reato a soggettività ristretta e nel novero tassativo dei soggetti attivi non viene menzionato il testimone⁷⁶.

È invece, come in Italia, prevista la figura del testimone come soggetto destinatario – ma non punibile – della condotta di subornazione (*'subornation de témoin'*) ai sensi dell'art. 434-15 *Code pénal*. Viene punito chi cerca di ottenere, mediante “promesse, offerte, regali, pressioni, minacce, aggressioni, manovre o artifici”, una falsa deposizione testimoniale o l'astensione dalla stessa testimonianza.

Nell'ipotesi in cui il testimone non renda la falsa deposizione, sarà punito solo il suborna-

⁷² Alla lett. c) del § 11, n. 2, dottrina e giurisprudenza riconducono attività derivate dall'esercizio pubblico della forza e che servano scopi pubblici, da intendersi in senso ampio, distinguendosi dalle funzioni giurisdizionali e da quelle legislative (si pensi a dipendenti di enti privati che operino sotto il controllo pubblico; cfr. SALIGER (2017), rn. 30; HEGER (2014a), rn. 6 ss, in particolare pp. 56 ss; ESER e HECKER (2014), rn. 54; ampia casistica in HILGENDORF (2020), rn. 53, pp. 739 ss; sui rapporti fra § 11, n. 2, lett. c) e § 11, n. 7 cfr. HEINRICH (2001), p. 376.

⁷³ La distinzione fra la sfera applicativa del § 153 e quella del § 154 verte attorno alla prestazione del giuramento (*Vereidigung*; disciplinata dai § 59 e ss. StPO); il giuramento non è obbligatorio per tutti i testi, è invece una decisione del giudice, che dispone il giuramento quando la deposizione è di decisiva significatività oppure quando il giuramento è necessario, a suo giudizio, per favorire una deposizione veritiera (cfr. § 59 StPO). Per questo l'importanza nella prassi del § 153 – piuttosto relativa nel momento in cui il giuramento era obbligatorio – si è riaffermata fin dal 1974, quando fu introdotta al § 61 n. 5 la possibilità, in capo al Pubblico Ministero, all'avvocato o all'imputato di rinunciare al giuramento, già da prima, quindi, che la regola della deposizione non giurata venisse scritta nel codice (la succitata versione del § 59 attualmente in vigore deriva dalla 1. JuModG del 24 agosto 2044); cfr. LECKER e BOSCH (2014a), rn. 1. Si tratta, è bene precisarlo, di fattispecie punite – benché più lievemente – anche a titolo di colpa (si veda il § 161 StGB).

⁷⁴ È altresì, coerentemente, ritenuta impossibile un'esecuzione frazionata nel contesto del concorso di persone (cd. *Mittäterschaft*), mentre è possibile la partecipazione nel delitto (cd. *Teilnahme*), secondo le regole generali previste dal codice penale tedesco, come ad esempio l'istigazione alla falsa deposizione (§ 25 ss. StGB), Cfr. HEGER (2014b), rn. 7, p. 802. Merita poi di essere sottolineato che lo StGB contiene una disposizione specifica relativa al tentativo di istigazione a rendere una falsa dichiarazione, il § 159, che opera solo in relazione alle fattispecie di cui ai §§ 153 e 156 (*Falsche Versicherung an Eides Statt* – falso in dichiarazione giurata) StGB e prevede un'estensione della rilevanza penale tale da includere il tentativo di istigazione alla commissione di fattispecie di reato che, è bene evidenziare, non sono punibili a titolo di tentativo; per lo spergiuro (§154) si seguono le regole generali; cfr. LECKER e BOSCH (2014b), rn. 1.

⁷⁵ Il § 160 StGB disciplina l'induzione a una falsa dichiarazione (*Verleitung zur Falschaussage*). Mentre il dolo dell'istigatore ricomprende il fatto che la persona chiamata a deporre renda consapevolmente una falsa dichiarazione, in questo caso chi induce assume che l'indotto/subornato non versi in dolo riguardo la falsità della propria dichiarazione. In dottrina si parla di buona fede o colpa; la disposizione, come anticipato, serve a chiudere l'ipotetica lacuna di tutela derivata dall'impossibilità di configurare l'autorità mediata alle fattispecie di mano propria in parola, permettendo di punire chi induca (*verleiten*) una falsa deposizione altrui (§§ 153, 154 e 156 StGB); cfr. HEGER (2014c), p. 815, in particolare punto 2.

⁷⁶ In particolare, possono essere chiamati a rispondere del reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 434-9 del codice penale francese: 1) i magistrati, i giurati o qualsiasi altra persona facente parte di una formazione giudiziaria; 2) i funzionari presso la cancelleria di un tribunale; 3) i periti e i consulenti tecnici; 4) le persone incaricate dall'autorità giudiziaria o da una giurisdizione amministrativa con missione di conciliazione o mediazione; 5) gli arbitri che esercitano la loro funzione sotto l'influenza del diritto nazionale sull'arbitrato. In particolare, ai sensi dell'art. 434-9 *du Code pénal* è punito con dieci anni di reclusione e con la multa di euro 1.000.000, il cui importo può essere aumentato fino al doppio del ricavato del reato, il fatto, (...) di sollecitare o accettare, senza diritto, in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, offerte, promesse, doni, doni o benefici di qualsiasi genere, per sé o per altri, per compiere o far compiere, per sua astensione o per essersi astenuto compiendo un atto della sua funzione o facilitato dalla sua funzione. Il fatto di cedere alle sollecitazioni di una tra le persone menzionate nei punti da 1 a 5 o di proporgli senza diritto, in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, offerte, promesse, donazioni, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per lui o per altri, in modo che compia o si astenga dal compiere, o perché abbia compiuto o si sia astenuto dal compiere un atto della sua funzione è punito con le stesse pene.

tore, ai sensi dell'art. 434-15 *Code pénal* (esattamente come accade con la fattispecie di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 del codice penale italiano).

Per converso, nel caso in cui il testimone corrotto rilasci una falsa attestazione sarà chiamato a rispondere del reato di falsa testimonianza (*'faux témoignage'*) di cui all'art. 434-13 *Code pénal*⁷⁷.

Tra l'altro, nel caso in cui il subornato abbia reso la falsa deposizione, il subornatore potrà essere chiamato a rispondere a titolo concorsuale del reato di falsa testimonianza di cui all'art. 434-13 *code pénal* anziché del reato di subornazione di cui all'art. 434-15⁷⁸.

Anche dal sistema francese si traggono importanti conferme di quanto sostenuto nelle pagine precedenti: mentre non vi è nessuna traccia del testimone tra i pubblici ufficiali, la vicenda corruttiva che lo riguarda viene inquadrata e risolta compiutamente nell'ambito del sistema dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Diversa e più complessa la situazione nel sistema statunitense, nel quale è prevista, da una specifica norma incriminatrice, la punibilità del testimone "corrotto" (*Bribery by Witnesses*).

Ma procediamo con ordine.

Molteplici *federal crimes* sono posti, nel modello nordamericano, a protezione della veridicità delle deposizioni testimoniali⁷⁹. L'ipotesi del testimone corrotto viene espressamente prevista nell'ambito del paragrafo 201 del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, United States Code (d'ora in avanti: US Code o U.S.C.; v. 18 U.S. Code § 201, *Bribery of Public Officials and Witnesses*⁸⁰).

Come si evince dalla stessa rubrica, nella predetta fattispecie vengono disciplinate distintamente la corruzione del pubblico ufficiale⁸¹ e quella del testimone (attiva e passiva)⁸².

Nell'ambito della normativa federale, dunque, da un lato, si punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità a un testimone affinché quest'ultimo renda una certa deposizione testimoniale o affinché non la fornisca affatto e, dall'altro lato, specularmente, si punisce il testimone che richiede o riceve denaro o altra utilità per modificare la propria testimonianza o per non rendere alcuna testimonianza.

Nel diritto federale degli Stati Uniti d'America sussiste, inoltre, un'altra tipologia di corruzione di testimoni in cui il denaro non viene offerto/richiesto per influenzare la testimonianza, bensì per "ricompensare" la testimonianza già resa⁸³.

La condotta corruttiva finalizzata a far rilasciare, nell'ambito di un procedimento penale, una falsa deposizione testimoniale può peraltro integrare anche ulteriori reati; il § 201 (e),

⁷⁷ Art. 434-13 du *Code pénal*, *Faux Témoignage*: La falsa testimonianza (...) è punita con cinque anni di reclusione e con una sanzione pecuniaria pari a 75.000 euro. Tuttavia, tale condotta non è punibile se il testimone abbia spontaneamente ritrattato la sua testimonianza.

⁷⁸ Cfr. il sito web www.village-justice.com.

⁷⁹ V. 18 U.S. Code § 201, *Bribery of Public Officials and Witnesses*; 18 U.S. Code § 201 (c)(2)(3), *Rewarding witness testimony*; 18 U.S. Code § 1512, *Tampering with a witness, victim, or an informant*; 18 U.S. Code § 1510, *Obstruction of criminal investigations*. Tra l'altro merita segnalare che la tematica del testimone corrotto evoca il più ampio fenomeno relativo ai c.d. *incentivized informants*, il quale consiste «in quell'insieme di situazioni in cui uno o più testimoni sono, per varie ragioni, incentivati a mentire al giudice e alla giuria, riferendo loro informazioni che non corrispondono al vero o, più semplicemente, omettendo di riferire fatti di cui sono a conoscenza. Gli interessi alla base della falsa testimonianza sono i più diversi, e spaziano dalla prospettiva di un corrispettivo in denaro a fronte di una deposizione con un dato contenuto, alla promessa di uno sconto di pena, nel caso in cui il teste sia anche imputato». v. ARCIERI (2019), in cui l'Autrice precisa che lo *staff* di *Innocence Project* ha presentato in un *report* pubblicato nel 2013 «alcune osservazioni e raccomandazioni volte ad arginare la portata del fenomeno. Tra i suggerimenti proposti troviamo, ad esempio, alcune raccomandazioni relative alle istruzioni che il giudice è tenuto a impartire alle giurie».

⁸⁰ Una persona potrà essere accusata del reato federale di corruzione di testimoni solo se la vicenda abbia riguardato un caso federale o altrimenti abbia interessato il 'commercio interstatale'; se la presunta corruzione è avvenuta invece al di fuori della sfera del diritto federale e del commercio, l'imputato potrà essere chiamato a rispondere del fatto commesso solo ai sensi delle leggi statali sulla corruzione dei testimoni. La corruzione di testimoni costituisce difatti un reato anche in varie leggi statali (ed eventualmente potrà peraltro porsi un problema di *bis in idem*); a titolo esemplificativo, si rinvia alla legislazione dello Stato di New York (v. New York Consolidated Laws, Penal Law § 215.00, *Bribing a Witness*; New York Consolidated Laws, Penal Law § 215.05, *Bribe receiving by a witness*; New York Consolidated Laws, Penal Law § 215.10-13, *Tampering with a witness*), della California (v. Section 137 e Section 138 del California Code Penal Code). Analogamente, si veda, sempre a titolo esemplificativo, la legislazione del District of Columbia e del Massachusetts (v. § 22-713 Code of the District of Columbia, *Bribery of witness*; Chapter 268A, Section 2, Massachusetts General Laws, *Corrupt gifts, offers or promises to influence official acts; corruption of witnesses*).

⁸¹ La condotta corruttiva del pubblico ufficiale viene disciplinata al 201 (a) (b) (1) (2), in cui vengono fornite anche le definizioni di pubblico ufficiale, di 'persona che è stata selezionata per essere pubblico ufficiale' e di atto ufficiale.

⁸² La corruzione di un testimone (18 U.S.C. § 201 (b) (3)) punisce colui che direttamente o indirettamente, dà, offre o promette qualunque cosa a un'altra persona con l'intento di influenzarne la sua deposizione testimoniale nell'ambito di un procedimento o con l'intento di farla astenersi dal deporre; la condotta corruttiva posta in essere dal testimone (18 U.S.C. § 201 (b) (4)) punisce invece quest'ultimo nel caso in cui, direttamente o indirettamente, richieda, riceva, accetti o si impegni a ricevere o accettare una tangente per 'aggiustare' la sua testimonianza o per astenersi dal porla in essere. Dal punto di vista sanzionatorio, in entrambe le predette ipotesi il soggetto agente potrà subire una multa fino a tre volte l'importo della tangente e/o la pena della reclusione fino a quindici anni.

⁸³ V. 18 U.S.C. § 201(c)(2)(3).

difatti, precisa che i reati ivi disciplinati possono concorrere con quelli previsti nelle sezioni 1503⁸⁴, 1504⁸⁵ e 1505⁸⁶. Infine, merita segnalare che la manomissione di testimoni tramite corruzione può integrare altresì il reato di *obstruction of criminal investigations* (v. 18 U.S. Code § 1510)⁸⁷.

Nel sistema penale statunitense, dunque, essendo prevista una fattispecie *ad hoc* del testimone corrotto, esplicitamente distinta da quella della corruzione del pubblico ufficiale, pare non porsi nemmeno il problema di ricondurre la figura del testimone nell'alveo della nozione di p.u., restandone anzi inequivocabilmente fuori.

Per concludere sul punto, ciò che colpisce, in questo breve *excursus*, è come, al di là del merito della soluzione prescelta in ciascun ordinamento, le scelte normative siano caratterizzate da una distinzione netta tra attività dei pubblici ufficiali, che impegnano in quanto tale la funzione giudiziaria, e attività dei privati, che – puniti a vario titolo – tali rimangono anche laddove contribuiscano all'accertamento dei fatti nel processo.

8.

Conclusioni.

È giunto il momento di trarre delle conclusioni.

L'analisi svolta ha dimostrato la necessità di una revisione critica degli orientamenti della giurisprudenza sulla "corruzione" del testimone.

Tutti i passaggi logici necessari per pervenire alla soluzione della configurabilità della corruzione in atti giudiziari del testimone hanno mostrato debolezze e criticità insuperabili: dalla questione della qualifica di pubblico ufficiale alla struttura e alla *ratio* del 319 *ter* fino alla definizione del momento di ipotetica rilevanza "pubblicistica" della funzione di testimone, non vi è un solo snodo del ragionamento che dovrebbe condurre a includere il (potenziale) testimone tra i soggetti attivi della fattispecie in esame che sembri "reggere" in modo convincente.

La breve indagine comparata, inoltre, conferma l'eccentricità della soluzione adottata dalla giurisprudenza italiana: in nessuno degli ordinamenti analizzati il testimone è qualificato come pubblico ufficiale e le necessità di tutela o si esauriscono nelle fattispecie a protezione della verità giudiziaria (Germania e Francia) secondo schemi del tutto sovrapponibili al nostro o vengono affrontate con specifiche fattispecie corruttive, espressamente destinate a ciò e distinte da quelle tipiche dei pubblici ufficiali (USA).

In Italia, il legislatore in realtà ha apprestato un sistema normativo che pare coprire ed esaurire le esigenze di tutela che pone l'ipotesi della "corruzione" del testimone, ben temperandole con la tutela dell'accertamento della verità nel processo: non è dunque affatto necessario il ricorso, da parte della giurisprudenza, a barocche acrobazie interpretative che, al di là della singola vicenda giudiziaria che ne può aver dato occasione o sollecitato l'opportunità, appaiono del tutto insostenibili sul piano sistematico e politico criminale, nonché, in definitiva, *contra legem*.

Come abbiamo visto, infatti, anche a voler ritenere plausibile considerare pubblico ufficiale il testimone nell'unico momento in cui assume una funzione in qualche misura di rilievo pubblicistico – cioè quello della deposizione – rimane impercorribile la strada di una rilevanza dell'eventuale *pactum sceleris* quale peculiare ipotesi di corruzione in atti giudiziari: si tratterebbe, sostanzialmente, di costruire, in via interpretativa, una fattispecie *ex novo* che sarebbe destinata a prevalere su quelle previste esplicitamente dal legislatore e che già coprono la vicenda su tutti fronti – il delitto di falsa testimonianza, dal lato del testimone, e l'intralcio alla giustizia e l'eventuale concorso nel 372 c.p., dal lato del corruttore – sulla base di una supposta esigenza di maggiore punizione, arbitrariamente ritenuta e perseguita dalla giurisprudenza.

Il sistema, in definitiva, non lascia vuoti di tutela: il testimone che rende una testimonianza non veritiera risponde dell'art. 372 c.p. (sempre che non si avvalga poi della causa di non

⁸⁴ V. 18 U.S.C. § 1503 *Influencing or injuring officer or juror generally*.

⁸⁵ V. 18 U.S. Code § 1504 - *Influencing juror by writing*.

⁸⁶ V. 18 U.S. Code § 1505 - *Obstruction of proceedings before departments, agencies, and committees*.

⁸⁷ Chiunque: i) usa la forza fisica o minaccia il ricorso della forza fisica contro qualsiasi persona con l'intento di influenzare, ritardare o impedire la testimonianza di una persona in un procedimento; ii) utilizza intimidazioni, minaccia o persuade un'altra persona, o tenta di farlo, con l'intento di influenzare, ritardare o impedire la testimonianza di una persona in un procedimento; iii) molesta un'altra persona e quindi ostacola, ritarda, impedisce o dissuade una persona dal testimoniare nell'ambito di procedimento potrà essere chiamato a rispondere ai sensi del 18 U.S. Code § 1512- *Tampering with a witness, victim, or an informant*.

punibilità prevista in caso di ritrattazione), mentre prima di allora ogni rilevanza penale della sua condotta come corruzione va esclusa in quanto distonica rispetto alla *ratio* complessiva dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Le norme ci sono e sono sufficienti; al resto – ammesso che davvero vi siano esigenze di maggiore tutela in questo campo – non potrebbe che pensarci il legislatore nell'ambito di una complessiva riforma della materia.

Bibliografia

ALESSANDRI, Alberto (2019): *Diritto penale commerciale. Volume IV. I reati fallimentari* (Torino, Giappichelli)

ARCIERI, Susanna (2019): “La lotta agli errori giudiziari. Innocence Project e l'esempio degli Stati Uniti d'America”, *Diritto penale e uomo*, 2 aprile 2019 (online)

BARTOLI, Roberto (2003): “Falsità ideologica per induzione in atti dispositivi e corruzione in atti giudiziari”, *Diritto penale e processo*, pp. 1119-1133

BELLAGAMBA, Filippo (2017): *La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato* (Torino, Giappichelli)

BENUSSI, Carlo (2013): *I delitti contro la pubblica amministrazione. Tomo I. I delitti dei pubblici ufficiali* (Padova, Cedam)

BENUSSI, Carlo (2015): “Sub art. 357”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gianluigi (eds.): *Codice penale commentato* (Milano, Ipsoa), pp. 963-1031

BEVILACQUA, Benedetto (2003): *I reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione* (Padova, Cedam)

BOSCARELLI, Marco (1951): *La tutela penale del processo* (Milano, Giuffrè)

CASIRAGHI, Roberta (2011): *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali* (Milano, Giuffrè)

CORDERO, Franco (2012): *Procedura penale* (Milano, Giuffrè)

CINGARI, Francesco (2011): “Ancora sulla corruzione in atti giudiziari”, *Diritto penale e processo*, pp. 889-897

CINGARI, Francesco (2012): *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto “integrato”* (Torino, Giappichelli)

DE VERO, Giancarlo (1989): “Rifiuto di atti legalmente dovuti”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, pp. 831-840

DOSI, Ettore (1974): *La prova testimoniale: struttura e funzione* (Milano, Giuffrè)

ESER, Albin e HECKER, Bernd (2014): “Sub § 11”, in SCHÖNKE, Adolf e SCHRÖNDER, Horst (eds.): *Strafgesetzbuch. Kommentar* (Monaco, Verlag C. H. Beck), pp. 114-132

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2013): *Diritto penale. Parte Speciale*, (Bologna, Zanichelli)

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2018): *Diritto penale. Parte generale* (Bologna, Zanichelli)

IORELLA, Antonio (1992): “Ufficiale pubblico, incaricato di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XLV, pp. 563-581

FLORIAN, Eugenio (1961): *Delle prove penali* (Milano, Vallardi)

HEGER, Martin (2014a): “Sub § 11”, in KÜHL, Kristian e HEGGER, Martin (eds.): *Strafgesetzbuch. Kommentar* (Monaco, Verlag C. H. Beck), pp. 52-62

HEGER, Martin (2014b): “Sub § 153 Vorbemerkung”, in KÜHL, Kristian e HEGGER, Martin (eds.): *Strafgesetzbuch. Kommentar* (Monaco, Verlag C. H. Beck), pp. 799-803

HEGER, Martin (2014c): “Sub § 160”, in KÜHL, Kristian e HEGGER, Martin (eds.): *Strafgesetzbuch. Kommentar* (Monaco, Verlag C. H. Beck), pp. 815-816

HEINE, Günter e HECKER, Bernd (2014): “Sub § 339”, in SCHÖNKE, Adolf e SCHRÖNDER, Horst (eds.): *Strafgesetzbuch. Kommentar* (Monaco, Verlag C. H. Beck), pp. 3125-3132

HEINRICH, Bernd (2001): *Der Amtsträgerbegriff im Strafrecht. Auslegungsrichtlinien unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsguts der Amtsdelikte* (Berlino, Duncker & Humblot)

HILGENDORF, Eric (2020): “Sub § 11”, in CIRINER, Gabriele *et al.* (eds.): *Leipziger Kommentar StGB*, (Berlin/Boston, De Gruyter), pp. 715-762

KLESZCZEWSKI, Diethelm (2016): *Strafrecht. Besonderer Teil* (Tübingen, Mohr Siebeck)

KRETSCHMER, Joachim (2015): “3. Kapitel: Vermögensdelikte. VII. Anschlussdelikte”, in HOFFMAN-HOLLAND, Klaus (editor): *Strafrecht. Besonderer Teil* (Tübingen, Mohr Siebeck), pp. 507-535

ILLUMINATI, Giulio (2010): “Ammissione e acquisizione della prova nell’istruzione dibattimentale”, in FERRUA, Paolo *et al.* (eds.), *La prova nel dibattimento penale* (Torino, Giappichelli), pp. 73-165

LECKER, Theodor e BOSCH, Nikolaus (2014a): “Sub § 153”, in SCHÖNKE, Adolf e SCHRÖNDER, Horst (eds.): *Strafgesetzbuch. Kommentar* (Monaco, Verlag C. H. Beck), pp. 1643-1658

LECKER, Theodor e BOSCH, Nikolaus (2014b): “Sub § 159”, in SCHÖNKE, Adolf e SCHRÖNDER, Horst (eds.): *Strafgesetzbuch. Kommentar* (Monaco, Verlag C. H. Beck), pp. 1677-1678

LEVI, Nino (1953): *Delitti contro la pubblica amministrazione* (Milano, Vallardi)

MANCUSO, Enrico Maria (2017): *Il regime probatorio dibattimentale* (Milano, Giuffrè)

MANES, Vittorio (2010): *Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizzazioni sullo statuto penale della pubblica amministrazione* (Torino, Giappichelli)

MANGINI, Valentina (2013): “Sui confini applicativi della corruzione in atti giudiziari”, *Diritto penale e processo*, pp. 81-88

MANTOVANI, Ferrando (1992): *Diritto penale. Parte generale* (Padova, Cedam)

MANZINI, Vincenzo (1982): *Trattato di diritto penale italiano* (Torino, Utet)

MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (2017), *Manuale di diritto penale. Parte Generale* (Milano, Giuffrè)

MARRA, Giuseppe (2010), “La corruzione in atti giudiziari e l’insostenibile incertezza dell’essere”, *Giurisprudenza di merito*, pp. 1057-1064

MELLI, Giancarlo (1971): “L’oltraggio dell’imputato al testimone e il diritto di difesa”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1055-1063

MELLI, Giancarlo (1972), “Il testimone pubblico ufficiale: un altro «obiter dictum»”, *La Giustizia Penale*, pp. 771-773

PAGLIARO, Antonio (2000): *Principi di diritto penale. Parte speciale. II. Delitti contro l’amministrazione della giustizia* (Milano, Giuffrè)

PAGLIARO, Antonio e PARODI GIUSINO, Manfredi (2008): *Principi di diritto penale. Parte speciale. I: Delitti contro la pubblica amministrazione* (Milano, Giuffrè)

PANNAIN, Remo (1939): “Rifiuto di uffici legalmente dovuti”, *Nuovo digesto italiano*, XI, pp. 687-690

PIFFER, Guido (2005): *I delitti contro l'amministrazione della giustizia. Tomo I – I delitti contro l'attività giudiziaria* (Padova, Cedam)

PIFFER, Guido (2015): “Sub art. 377”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gianluigi (eds.): *Codice penale commentato* (Milano, Ipsoa), pp. 1229-1237

PIZZIMENTI, Anna (2006): “La corruzione del falso testimone: profili strutturali e sostanziali di un controverso rapporto fra norme”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 314-337

RAMACCI, Fabrizio (1993): “Norme interpretative e definizioni: la nozione di “pubblico ufficiale”, in COPPI, Franco (editor): *Reati contro la pubblica amministrazione (Studi in onore di Angelo Raffaele Latagliata)* (Torino, Giappichelli), pp. 327-337

RAMPIONI, Roberto (2008): *I delitti di corruzione. Studi su casi* (Padova, Cedam)

ROMANO, Bartolomeo (1993): *La subornazione. Tra istigazione, corruzione e processo* (Milano, Giuffrè)

ROMANO, Mario (2015): *I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche. Commentario sistematico, sub art. 357* (Milano, Giuffrè)

ROMANO, Mario (2019): *I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali. Commentario sistematico, sub art. 319-ter* (Milano, Giuffrè)

SALIGER, Frank (2017): “Sub § 11”, in KINDHÄUSER, Urs *et al.* (eds.): *Strafgesetzbuch. Kommentar* (Baden-Baden, Nomos), pp. 467-510

SEMINARA, Sergio (1993), “Gli interessi tutelati nei reati di corruzione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 951-993

SEMINARA, Sergio (2017a): “Nota introduttiva ai reati contro la pubblica amministrazione”, in FORTI, Gabrio *et al.* (eds.): *Commentario breve al codice penale* (Padova, Cedam), pp. 1006-1009

SEMINARA, Sergio (2017b): “Sub art. 319 ter”, in FORTI, Gabrio *et al.* (eds.): *Commentario breve al codice penale* (Padova, Cedam), pp. 1052-1055

SEVERINO DI BENEDETTO, Paola (1983): *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Le qualifiche soggettive* (Milano, Giuffrè)

SIRACUSANO, Francesco (2012), “Dalla subornazione all'intralcio alla giustizia; gli adeguamenti tecnici e le nuove esigenze di tutela”, *Cassazione penale*, pp. 3217-3232

VALENTINI, Elena (2020): “Sub art. 198”, in ILLUMINATI, Giulio e GIULIANI, Livia (eds.): *Commentario breve al codice di procedura penale* (Milano, Wolters Kluwer)

VINCIGUERRA, Sergio (2008): *I delitti contro la pubblica amministrazione* (Padova, Cedam)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>